



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 12
DEL 2 LUGLIO 2014
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 27
DEL 2 LUGLIO 2014

SO

12

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

pag. **2**

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12

Misure urgenti per le autonomie locali.

pag. **86**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

14_SO12_1_LRE_11

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA)

Art. 1 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/1995

Art. 2 modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995

Art. 3 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 32/1995

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 4 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996

Art. 5 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996

Art. 6 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996

Art. 7 modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996

Art. 8 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996

Art. 9 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996

Art. 10 inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996

Art. 11 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1996

Art. 12 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 25/1996

Art. 13 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996

Art. 14 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1996

Art. 15 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996

Art. 16 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 25/1996

Art. 17 modifica all'articolo 16 della legge regionale 25/1996

Art. 18 modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996

Art. 19 modifica all'articolo 20 della legge regionale 25/1996

Art. 20 modifica all'articolo 26 della legge regionale 25/1996

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)

Art. 21 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2000

Art. 22 abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 21/2000

CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)

Art. 23 modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSR)

Art. 24 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2004

Art. 25 modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004
Art. 26 modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2004
Art. 27 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2004
Art. 28 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8/2004
Art. 29 abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2004
Art. 30 modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2004
Art. 31 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2004
CAPO VI - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO)
Art. 32 modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2005
CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)
Art. 33 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008
CAPO VIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2010, N. 6 (NORME REGIONALI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA)
Art. 34 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6/2010
CAPO IX - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17 (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE)
Art. 35 modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009
CAPO X - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)
Art. 36 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5/2013
CAPO XI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)
Art. 37 modifica all'articolo 2 della legge regionale 80/1982
Art. 38 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 80/1982
Art. 39 modifica all'articolo 7 della legge regionale 80/1982
CAPO XII - INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE
Art. 40 interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale
Art. 41 interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine
Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA
CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1965, N. 18 (INTERVENTO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE)
Art. 42 modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/1965
CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)
Art. 43 modifiche all'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002
Art. 44 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28/2002
Art. 45 sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 28/2002
Art. 46 modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2002
Art. 47 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2002
Art. 48 modifica all'articolo 13 della legge regionale 28/2002
Art. 49 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002
Art. 50 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2002
Art. 51 modifica all'articolo 19 della legge regionale 28/2002
Art. 52 sostituzione dell'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002
Art. 53 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002
Art. 54 sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2002
Art. 55 sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002
Art. 56 norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, NONCHÉ DI UFFICI DI SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI REGIONALI)

Art. 57 modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19 (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA)

Art. 58 modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/1971

Art. 59 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1971

Art. 60 modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971

Art. 61 inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 19/1971

Art. 62 modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/1971

Art. 63 modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/1971

Art. 64 modifica all'articolo 11 della legge regionale 19/1971

Art. 65 modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/1971

Art. 66 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 19/1971

Art. 67 abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971

Art. 68 modifiche all'articolo 29 della legge regionale 19/1971

Art. 69 abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1988, N. 43 (NUOVE NORME IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19, (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA)

Art. 70 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988

Art. 71 modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988

Art. 72 modifica all'articolo 6 della legge regionale 43/1988

Art. 73 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988

Art. 74 abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988

Art. 75 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1988

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1990, N. 29 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1982, N. 10, VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ANNO 1990 ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1990-1992, AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORI E MAGGIORI SPESE ED ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI)

Art. 76 abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 29/1990

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA PROFESSIONALE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32 (ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 77 modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1993

Art. 78 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993

Art. 79 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/1993

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)

Art. 80 modifiche all'articolo 02 della legge regionale 31/2005

Art. 81 inserimento dell'articolo 03 nella legge regionale 31/2005

Art. 82 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005

Art. 83 sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 31/2005

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 17 (INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA E IN MATERIA DI AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, CACCIA E PESCA)

Art. 84 abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 17/2006

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1971 N. 57 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE)

Art. 85 modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)

Art. 86 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007

Art. 87 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007

Art. 88 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2007

Art. 89 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 9/2007

Art. 90 modifica all'articolo 8 della legge regionale 9/2007

Art. 91 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2007
Art. 92 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2007
Art. 93 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9/2007
Art. 94 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2007
Art. 95 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2007
Art. 96 modifica all'articolo 17 della legge regionale 9/2007
Art. 97 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2007
Art. 98 abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007
Art. 99 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007
Art. 100 abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 9/2007
Art. 101 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9/2007
Art. 102 modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9/2007
Art. 103 abrogazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007
Art. 104 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 9/2007
Art. 105 modifica all'articolo 30 della legge regionale 9/2007
Art. 106 modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007
Art. 107 modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9/2007
Art. 108 modifiche all'articolo 33 della legge regionale 9/2007
Art. 109 modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9/2007
Art. 110 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 9/2007
Art. 111 modifica all'articolo 38 della legge regionale 9/2007
Art. 112 modifica all'articolo 39 della legge regionale 9/2007
Art. 113 abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007
Art. 114 modifiche all'articolo 41 della legge regionale 9/2007
Art. 115 inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007
Art. 116 norma transitoria in materia di procedimenti contributivi
Art. 117 modifica all'articolo 54 della legge regionale 9/2007
Art. 118 modifica all'articolo 59 della legge regionale 9/2007
Art. 119 abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale 9/2007
Art. 120 modifiche all'articolo 67 della legge regionale 9/2007
Art. 121 modifiche all'articolo 73 della legge regionale 9/2007
Art. 122 modifiche all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007
Art. 123 modifica all'articolo 84 della legge regionale 9/2007
Art. 124 modifiche all'articolo 87 della legge regionale 9/2007
Art. 125 modifiche all'articolo 92 della legge regionale 9/2007
Art. 126 modifica all'articolo 95 della legge regionale 9/2007
Art. 127 abrogazione dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007
Art. 128 abrogazione dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007
Art. 129 modifiche all'articolo 105 della legge regionale 9/2007
Art. 130 norme finanziarie

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 15 (RIORDINAMENTO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER I SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI ED ENERGIA)

Art. 131 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004

CAPO II - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2004, N. 19 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2004 DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2004-2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7)

Art. 132 modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2004

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 30 (LEGGE STRUMENTALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO (LEGGE STRUMENTALE 2008))

Art. 133 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - ENTRATA IN VIGORE

Art. 134 entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 1 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica e al comma 1 le parole <<Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agenzia regionale per lo sviluppo rurale>>;
- b) alla lettera a) del comma 1 le parole <<da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale>>.

Art. 2 modifica all'articolo 4 della legge regionale 32/1995

1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:

<<7. L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 32/1995

1. All'articolo 5 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<Il Consiglio di amministrazione dell'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;
- b) il comma 4 è abrogato.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1996, N. 25 (DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO)

Art. 4 modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittutistica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittutistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.>>;

- b) alla lettera d) del comma 8 le parole <<le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e>> sono soppresse;

- c) alla lettera f) del comma 8 le parole <<alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e>> sono soppresse.

Art. 5 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 3 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.>>;

- b) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 5 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di agriturismo>>;

- b) al comma 2 bis le parole <<alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di agriturismo>> e le parole <<del decreto legislativo 226/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e del decreto legislativo 4/2012.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996 le parole <<il rilascio dell'autorizzazione comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: <<Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.>>;
- b) alla lettera a) del comma 5 le parole <<sindaco del>> sono soppresse;
- c) la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;>>;
- d) alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: <<, salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco>>.

Art. 9 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 segnalazione certificata di inizio attività

1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:

- a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
- b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
- c) il personale utilizzato;
- d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristiche, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
- e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall'articolo 6 della legge 96/2006.
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.

Art. 10 inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis subingresso

1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 10 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinfa le parole <<autorizzato allo>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai fini dello>>;
- b) alla lettera b) le parole <<l'autorizzazione comunale,>> sono soppresse;
- c) la lettera c) è abrogata;
- d) alla lettera d) le parole <<nell'autorizzazione comunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella SCIA>>;

e) alla lettera e) le parole <<alla Direzione centrale attività produttive>> sono sostituite dalle seguenti: <<a Turismo FVG>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 11 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;
 - b) al comma 4 le parole <<all'articolo 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 8>>;
 - c) al comma 5 le parole <<corretto utilizzo dell'autorizzazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA>>.

Art. 13 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1996

1. L'articolo 12 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 sospensione e decadenza dall'attività
1. L'attività agrituristica è sospesa dal Comune, per un periodo che va da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni di apertura, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) o d).
2. Il Comune dispone la decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica qualora l'operatore agrituristico:
a) abbia sospeso l'attività da almeno un anno, salvo cause di forza maggiore;
b) sia stato cancellato dall'elenco;
c) abbia commesso nello stesso anno solare la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito due provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
d) abbia commesso nello stesso anno solare la quarta violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b);
e) abbia commesso la violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) o d), dopo avere subito tre provvedimenti di sospensione ai sensi del comma 1;
f) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 6 della legge 96/2006;
g) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica rispetto alle attività previste dall'articolo 2, comma 1;
h) effettui l'attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione, in violazione dell'articolo 3, comma 2.
3. Qualora venga disposta la decadenza dall'esercizio dell'attività secondo quanto disposto dal comma 2, lettera g), l'operatore agrituristico può presentare al Comune una nuova SCIA, purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di decadenza dall'esercizio dell'attività con conseguente chiusura dell'attività agrituristica.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'operatore agrituristico, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive, all'ERSA, e alla Commissione provinciale competente per territorio di cui all'articolo 8.>>.

Art. 14 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 13 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale direttamente o attraverso l'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;
 - b) al comma 2 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 14 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<Chiunque, sprovvisto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività,>>;
 - b) al comma 3 le parole <<per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni>>.

Art. 16 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 25/1996

1. All'articolo 15 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<L'Amministrazione regionale, direttamente o attraverso l'ERSA,>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>;
 - b) al comma 2 le parole <<L'Amministrazione regionale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>.

Art. 17 modifica all'articolo 16 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole <<L'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'ERSA>>.

Art. 18 modifica all'articolo 19 della legge regionale 25/1996

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996 è sostituito dal seguente:
<<2. Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

Art. 19 modifica all'articolo 20 della legge regionale 25/1996

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996 le parole <<ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9 e deve>> sono sostituite dalle seguenti: <<che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve>>.

Art. 20 modifica all'articolo 26 della legge regionale 25/1996

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
<<7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2000, N. 21 (DISCIPLINA PER IL CONTRASSEGNO DEI PRODOTTI AGRICOLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA NON MODIFICATI GENETICAMENTE, PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI TRADIZIONALI E PER LA REALIZZAZIONE DELLE <<STRADE DEL VINO>>)

Art. 21 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 21/2000

1. L'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>), è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 prodotti agroalimentari tradizionali

1. L'ERSA cura l'istruttoria delle domande per l'inserimento nell'Elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), dei prodotti ottenuti nel territorio regionale, secondo le procedure definite con proprio regolamento.

2. L'ERSA trasmette gli esiti dell'istruttoria alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, che provvede alla tenuta dell'elenco regionale e all'inoltro degli aggiornamenti al Ministero.>>.

Art. 22 abrogazione dell'articolo 13 della legge regionale 21/2000

1. L'articolo 13 della legge regionale 21/2000 è abrogato.

CAPO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2002, N. 22 (ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN AGRICOLTURA)

Art. 23 modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

1. All'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innescò e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.>>;

b) al comma 2 dopo le parole <<trattamenti selvicolturali>> sono aggiunte le seguenti: <<, finalizzati al ripristino delle condizioni culturali e di gestione del sistema forestale>>;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.

2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;
d) i commi 3 e 4 sono abrogati.

CAPO V - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 8 (AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE - ERSA)

Art. 24 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 8/2004

1. L'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 funzioni della Regione

1. La Regione, nei confronti dell'ERSA, esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina gli organi;
 - b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;
 - c) esercita attività di vigilanza e controllo;
 - d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole:
- a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
 - b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'ERSA.>>.

Art. 25 modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/2004

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 8/2004 è inserita la seguente:

<<d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;>>.

Art. 26 modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/2004

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
- b) adotta il conto consuntivo;
- c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;
- e) autorizza la stipulazione dei contratti;
- f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.>>.

Art. 27 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8/2004

1. All'articolo 7 della legge regionale 8/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.>>;
b) al comma 3 e al comma 6 le parole <<, naturali e forestali>> sono soppresse.

Art. 28 modifiche all'articolo 8 della legge regionale 8/2004

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 8/2004 le parole <<, naturali e forestali>> sono soppresse.

Art. 29 abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 8/2004

1. L'articolo 9 della legge regionale 8/2004 è abrogato.

Art. 30 modifica all'articolo 11 della legge regionale 8/2004

1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004 le parole <<, naturali e forestali>> sono soppresse.

Art. 31 sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 8/2004

1. L'articolo 12 della legge regionale 8/2004 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 controllo e vigilanza

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge re-

gionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):

a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;

c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

CAPO VI - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2005, N. 26 (DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI INNOVAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO TECNOLOGICO)

Art. 32 modifica all'articolo 18 della legge regionale 26/2005

1. Al comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le parole <<del 50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 80 per cento>>.

CAPO VII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 2008, N. 16 (NORME URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO, EDILIZIA, URBANISTICA, ATTIVITÀ VENATORIA, RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO, TRASPORTI, DEMANIO MARITTIMO E TURISMO)

Art. 33 modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16/2008

1. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 bis le parole <<L'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione, in collaborazione con l'ERSA,>>;

b) al comma 4 ter le parole <<L'ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;

c) al comma 5 le parole <<di ERSA>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Servizio competente in materia di Corpo forestale>>;

d) il comma 5 bis è abrogato.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 20, comma 5, della legge regionale 16/2008, come modificato dal comma 1, lettera c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1374 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni della comunicazione e del piano di utilizzazione agronomica in materia di inquinamento da nitrati".

CAPO VIII - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 2010, N. 6 (NORME REGIONALI PER LA DISCIPLINA E LA PROMOZIONE DELL'APICOLTURA)

Art. 34 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 6/2010

1. All'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.>>;

b) al comma 3 le parole <<Con il decreto di cui al comma 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria>>.

CAPO IX - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17 (DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI E CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE)

Art. 35 modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

<<1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegna a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.>>.

CAPO X - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, TUTELA AMBIENTALE, DIFESA DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E TRASPORTI, ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE, ISTRUZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO, RICERCA, COOPERAZIONE E FAMIGLIA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITÀ PUBBLICA E PROTEZIONE SOCIALE, FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI, AFFARI ISTITUZIONALI, ECONOMICI E FISCALI GENERALI)

Art. 36 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 5/2013

1. All'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 12 le parole <<alle cooperative>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle imprese>>;

b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.>>;

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

<<15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>;

d) il comma 16 è abrogato;

e) al comma 17 le parole <<durata massima di diciotto mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<durata massima di dieci anni>>.

CAPO XI - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982, N. 80 (ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE PER INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO)

Art. 37 modifica all'articolo 2 della legge regionale 80/1982

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo), le parole <<prestiti e mutui>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziamenti>>.

Art. 38 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 80/1982

1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<ai conduttori di aziende agricole e a tutte le cooperative agricole e forestali>> sono sostituite

tuite dalle seguenti: <<alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni>>;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli>>;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli>>;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli>>;

e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli>>;

f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli>>;

g) alla lettera g) le parole <<di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13>> sono soppresse;

h) alla lettera h) le parole <<e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi>> sono soppresse;

i) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale>>;

j) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

<<l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura>>;

k) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

<<n bis) prestiti o mutui per finalità disciplinate ai termini delle altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.>>.

Art. 39 modifica all'articolo 7 della legge regionale 80/1982

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982 le parole <<l prestiti e mutui>> sono sostituite dalle seguenti: <<l finanziamenti>>.

CAPO XII - INTERVENTI DEL FONDO DI ROTAZIONE IN AGRICOLTURA PER FAVORIRE L'INCREMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA FILIERA AGROINDUSTRIALE REGIONALE

Art. 40 interventi del Fondo di rotazione a favore della filiera agroindustriale

1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti di sviluppo che comportano, anche come ricaduta indotta, l'incremento di competitività della filiera agroindustriale regionale, la valorizzazione delle produzioni agricole a tipicità riconosciuta e il miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli della regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede alle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede operativa nel territorio regionale e rientrano nella categoria delle Grandi imprese così come definita dalla Commissione Europea, finanziamenti agevolati.

3. I finanziamenti sono erogati, in coerenza con le politiche comuni dell'Unione Europea nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e con le finalità di cui al comma 1, a copertura delle spese sostenute per nuove iniziative in regione o per iniziative di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di unità produttive esistenti nel territorio regionale, nonché di diversificazione o cambiamento dei processi produttivi in essere.

4. Con regolamento regionale, da trasmettere alla Commissione Europea ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).

Art. 41 interventi del Fondo di rotazione per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese a lungo termine

1. Al fine di sostenere le esigenze di liquidità del sistema imprenditoriale agricolo regionale e consentire allo stesso maggiore stabilità finanziaria e più elevata potenzialità ed elasticità operativa, nell'ambito del programma di intervento istituito con l'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), e del programma di intervento istituito con l'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), la Giunta regionale e l'Assessore competente in materia di agricoltura sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 80/1982, a impartire al Direttore del Servizio competente specifici indirizzi di spesa che prevedano l'utilizzo di una quota delle disponibilità del Fondo per la concessione di finanziamenti con durata sino a quindici anni per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi secondo quanto rispettivamente previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 46, della legge regionale 1/2007 e di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 17/2008, anche a favore di imprese che siano beneficiarie di finanziamenti concessi ed erogati ai sensi dei medesimi regolamenti e non ancora estinti.
3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 80/1982.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BONIFICA

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1965, N. 18 (INTERVENTO DELLA REGIONE NELLA SPESA PER LE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE AGRARIO E FORESTALE)

Art. 42 modifica all'articolo 1 della legge regionale 18/1965

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), le parole <<Al fine di ridurre l'onere a carico della proprietà, la Amministrazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<L'Amministrazione>>.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 OTTOBRE 2002, N. 28 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA E DI ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 9/1999, IN MATERIA DI CONCESSIONI REGIONALI PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE, 7/2000, IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INCENTIVI, 28/2001, IN MATERIA DI DEFLUSSO MINIMO VITALE DELLE DERIVAZIONI D'ACQUA E 16/2002, IN MATERIA DI GESTIONE DEL DEMANIO IDRICO)

Art. 43 modifiche all'articolo 2 ter della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 11 le parole <<delle elezioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'elezione del Presidente>>;
 - b) al comma 12 le parole <<alle elezioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'elezione di cui al comma 11>>.

Art. 44 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 28/2002

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002, sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze.
2 ter. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.>>.

Art. 45 sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 28/2002

1. L'articolo 10 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 10 catasto consortile, piani di classifica e oneri a carico dei consorziati
1. Presso ciascun Consorzio è istituito il catasto consortile, suddiviso in catasto terreni e catasto fabbricati, nel quale sono individuati gli immobili situati nell'ambito del comprensorio, con l'indicazione della proprietà e degli altri diritti reali di godimento.
2. Il Consorzio provvede, ordinariamente ogni anno, all'aggiornamento del catasto per eseguire le volture e le variazioni nelle intestazioni delle partite catastali dei consorziati.
3. I proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività consortile,

nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a contribuire:

a) alle spese di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;

b) alle spese per l'esecuzione delle opere che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale.

4. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera a), sono determinati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito per effetto dell'attività consortile. A tal fine i Consorzi predispongono e aggiornano i piani di classifica per ciascun comprensorio classificato. Le relative delibere sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni. Previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, i piani di classifica sono approvati con decreto del Presidente della Regione che decide sugli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

5. Nelle more dell'approvazione o dell'aggiornamento dei piani di classifica, le deliberazioni consortili di ripartizione provvisoria delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi.

6. In via transitoria, e per un massimo di tre anni dall'emissione del decreto di approvazione dei piani di classifica, la ripartizione e l'imputazione di spesa possono essere riferiti a criteri di superficie o ad altri parametri fisici degli immobili.

7. I criteri di ripartizione delle spese di cui al comma 3, lettera b), sono determinati con deliberazione del Consiglio dei delegati sulla base del beneficio conseguibile o conseguito dalla realizzazione delle opere.>>.

Art. 46 modifica all'articolo 11 della legge regionale 28/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 28/2002 le parole <<di fascia funzionale non inferiore alla settima>> sono sostituite dalle seguenti: <<con mansioni non inferiori a quelle direttive>>.

Art. 47 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 12 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole <<revisori contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<revisori legali>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.>>;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.>>.

Art. 48 modifica all'articolo 13 della legge regionale 28/2002

1. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra i sei e i due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica.>>.

Art. 49 modifiche all'articolo 14 della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 14 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 10 le parole <<dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento>> e al terzo periodo del medesimo comma le parole <<l'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,>>;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

<<11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.>>;

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

<<12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.>>;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

<<13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con

l'Assessore competente in materia elettorale.>>;

e) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

<<13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.>>.

Art. 50 modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 17 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica la parola <<contabili>> è sostituita dalla seguente: <<legali>>;

b) al comma 1 le parole <<Collegio dei revisori contabili>> sono sostituite dalle seguenti: <<Collegio dei revisori legali>> e le parole <<ruolo dei revisori ufficiali dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<registro dei revisori legali>>;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni.>>.

d) al comma 2 le parole <<ruolo dei revisori ufficiali dei conti>> sono sostituite dalle seguenti: <<registro dei revisori legali>>.

Art. 51 modifica all'articolo 19 della legge regionale 28/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28/2002 le parole <<ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura>> sono soppresse.

Art. 52 sostituzione dell'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002

1. L'articolo 19 bis della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19 bis partecipazione a società

1. I provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne devono essere corredati di un'analisi dei costi e dei benefici e di valutazioni tecniche ed economiche che dimostrino la convenienza e la conformità dell'operazione con le finalità statutarie e con i doveri consortili.>>.

Art. 53 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28/2002

1. All'articolo 21 della legge regionale 28/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1 la parola <<contabili>> è sostituita dalla seguente: <<legali>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.>>;

c) al comma 7 le parole <<sugli atti dell'Associazione>> sono soppresse.

Art. 54 sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2002

1. L'articolo 22 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 pubblicazione ed esecutività degli atti

1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.

3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.>>.

Art. 55 sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 28/2002

1. L'articolo 23 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 23 controlli

1. Sono soggetti al controllo di legittimità:

a) il bilancio preventivo e le relative variazioni;

b) il conto consuntivo;

c) lo Statuto consortile;

d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento. In caso di deliberazioni immediatamente esecutive ai sensi dell'articolo 22, comma 4, la Giunta può annullare gli atti ritenuti illegittimi.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.

5. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dei Consorzi di bonifica.

6. In base agli esiti delle ispezioni e delle verifiche di cui al comma 5, possono essere formulati indirizzi e raccomandazioni ai Consorzi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, sentita la Direzione centrale competente in materia di finanze.>>.

Art. 56 norme transitorie in materia di Consorzi di bonifica

1. Fino all'approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28/2002, come inserito dall'articolo 44, si continua ad applicare il regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale 20 luglio 2009, n. 1706 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica).

2. Per i ricorsi avverso le operazioni elettorali svoltesi prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi l'articolo 14, commi 12 e 13, della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. I limiti ai mandati dei revisori legali di cui all'articolo 17, comma 1 bis, e di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28/2002, come rispettivamente inserito dall'articolo 50 e sostituito dall'articolo 53, si applicano agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Fino all'approvazione del regolamento sulla pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 28/2002, come sostituito dall'articolo 54, le deliberazioni dei Consorzi continuano a essere pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.

5. Gli articoli 22 e 23 della legge regionale 28/2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione con riferimento ai controlli sugli atti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2003, N. 21 (NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI, NONCHÉ DI UFFICI DI SEGRETERIA DEGLI ASSESSORI REGIONALI)

Art. 57 modifica all'articolo 1 della legge regionale 21/2003

1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), è abrogato.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA SPORTIVA

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19 (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA)

Art. 58 modifica all'articolo 1 della legge regionale 19/1971

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), le parole <<all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia>>.

Art. 59 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 19/1971

1. All'articolo 6 della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del quarto comma, dopo le parole <<guardie giurate>>, è inserita la seguente: <<volontarie>>;
 - b) la lettera d) del quarto comma è abrogata;
 - c) alla lettera e) del quarto comma le parole <<in adempimento di obblighi ittiogenici>> sono soppresse;
 - d) alla lettera h) del quarto comma le parole <<regionale dell'agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<centrale competente>>;
 - e) alla lettera n) del quarto comma le parole <<avvalendosi della loro collaborazione e promuove>> sono sostituite dalle seguenti: <<dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove>>;
 - f) la lettera q) del quarto comma è sostituita dalla seguente:
<<q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione;>>;
 - g) al quinto comma, dopo le parole <<nonché di esperti qualificati>>, sono inserite le seguenti: <<e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30)>>;
 - h) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:
 - a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
 - b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.>>.

Art. 60 modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971

1. Al comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 le parole <<, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),>> sono soppresse.

Art. 61 inserimento dell'articolo 6 ter nella legge regionale 19/1971

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 ter Piano di gestione ittica
 1. Il Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca predispone il Piano di gestione ittica quale documento di indirizzo per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) tutela della biodiversità;
 - b) conservazione e incremento della fauna ittica e dei relativi habitat;
 - c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo.
 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, il Piano in particolare:
 - a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e dei relativi habitat;
 - b) analizza le dinamiche delle popolazioni ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei loro habitat;
 - c) individua i corsi d'acqua destinati alla tutela delle specie ittiche o soggetti a limitazioni dell'attività di pesca;
 - d) stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca e per l'individuazione dei corsi d'acqua idonei alle gare di pesca;
 - e) stabilisce i criteri per l'individuazione dei divieti di pesca, dei regimi particolari di pesca e per la redazione del calendario di pesca sportiva;
 - f) determina il potenziale di prelievo ittico delle acque interne;
 - g) individua gli obiettivi e i criteri per il ripopolamento dei corpi idrici.
 3. Il Piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la conservazione di specie di particolare interesse.
 4. Il Piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca.>>.

Art. 62 modifica all'articolo 9 della legge regionale 19/1971

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 19/1971 è abrogata.

Art. 63 modifica all'articolo 10 della legge regionale 19/1971

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 19/1971 le parole <<all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalla seguente: <<competente>>.

Art. 64 modifica all'articolo 11 della legge regionale 19/1971

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 19/1971 è sostituita dalla seguente:
<<g) delibera annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;>>.

Art. 65 modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/1971

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:
<<1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti.>>.

Art. 66 sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 19/1971

1. L'articolo 19 della legge regionale 19/1971 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19 atti soggetti a controllo
1. Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) i regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
d) gli atti di disposizione di beni immobili;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva;
g) i Piani adottati dall'Ente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e, contestualmente, alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.>>.

Art. 67 abrogazione dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971

1. L'articolo 28 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

Art. 68 modifiche all'articolo 29 della legge regionale 19/1971

1. All'articolo 29 della legge regionale 19/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole <<all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana>> sono sostituite dalla seguente: <<competente>>;
b) il secondo comma è abrogato.

Art. 69 abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971

1. L'articolo 30 della legge regionale 19/1971 è abrogato.

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1988, N. 43 (NUOVE NORME IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE. NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1971, N. 19, (NORME PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ITTICO E PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA))

Art. 70 sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 43/1988

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia)), è sostituito dal seguente:
<<Art. 1 ordinamento in materia di pesca nelle acque interne
1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la protezione delle fauna ittica, il suo incremento, il suo riequilibrio biologico nelle acque interne e regola l'esercizio della pesca nelle medesime.

2. Nello svolgimento delle attribuzioni amministrative in materia di pesca e ittica di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente possono essere date direttive alle Amministrazioni provinciali e all'Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per il generale coordinamento della materia, per la programmazione pluriennale dell'attività e per la vigilanza.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, possono essere affidati all'Ente tutela pesca particolari compiti e incarichi nell'interesse della pesca e dell'ittica.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'Ente tutela pesca trasmette alla competente Commissione del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta.>>.

Art. 71 modifica all'articolo 2 della legge regionale 43/1988

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

<<5. La licenza è predisposta e stampata a cura dell'Ente tutela pesca.>>.

Art. 72 modifica all'articolo 6 della legge regionale 43/1988

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 43/1988 le parole <<del certificato di abilitazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'abilitazione>>.

Art. 73 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 43/1988

1. All'articolo 7 della legge regionale 43/1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<lire 300.000 a lire 3.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<150 euro a 1.500 euro>>;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole <<lire 200.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<105 euro a 1.050 euro>>;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 525 euro per chi esercita la pesca senza aver conseguito la licenza, con licenza revocata o senza aver pagato il canone annuale; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata;>>;

d) alla lettera d) del comma 1 le parole <<lire 100.000 a lire 600.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 euro a 300 euro>>.>>

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nel caso di revoca della licenza è ammesso il rilascio di nuova licenza al compimento del terzo anno dalla revoca, previo conseguimento di nuova abilitazione.>>.

Art. 74 abrogazione dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988

1. L'articolo 8 della legge regionale 43/1988 è abrogato.

Art. 75 sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 43/1988

1. L'articolo 9 della legge regionale 43/1988 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 ambito di applicazione

1. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).>>.

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 1990, N. 29 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1982, N. 10, VARIAZIONI AL BILANCIO PER L'ANNO 1990 ED AL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 1990-1992, AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORI E MAGGIORI SPESE ED ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI)

Art. 76 abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 29/1990

1. L'articolo 64 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 (Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili), è abrogato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA PROFESSIONALE

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 1993, N. 32 (ESERCIZIO DELLA PESCA DI MESTIERE NELLE ACQUE INTERNE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)

Art. 77 modifica all'articolo 1 della legge regionale 32/1993

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32 (Esercizio della pesca di mestiere

nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

<<2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).>>.

Art. 78 sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 32/1993

1. L'articolo 2 della legge regionale 32/1993 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2 esercizio della pesca di mestiere

1. L'esercizio della pesca di mestiere nelle acque interne della Regione è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A di cui all'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), rilasciata, dalla struttura regionale competente, ai pescatori in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti relative all'esercizio dell'attività professionale di cui alla presente legge.

2. I pescatori di mestiere che intendono esercitare tale attività mediante l'utilizzo di imbarcazioni provvedono alla loro iscrizione nei registri previsti dal codice della navigazione conservati dalla struttura regionale competente.

3. La Regione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può promuovere intese con altre pubbliche amministrazioni.

4. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

5. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 continuano ad applicarsi, a cura delle Province, le disposizioni vigenti in materia sino all'entrata in vigore della legge regionale 26 giugno 2014, n. 11 (Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici).>>.

Art. 79 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 32/1993

1. All'articolo 4 della legge regionale 32/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli attrezzi per la pesca di mestiere collocati in acqua recano un contrassegno non ossidabile che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) il comma 2 è abrogato.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)

Art. 80 modifiche all'articolo 02 della legge regionale 31/2005

1. All'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<non riservati allo Stato>>;

b) dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:

<<e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;>>.

Art. 81 inserimento dell'articolo 03 nella legge regionale 31/2005

1. Dopo l'articolo 02 della legge regionale 31/2005 è inserito il seguente:

<<Art. 03 vigilanza e controllo

1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 03 della legge regionale 31/2005, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 82 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 31/2005

1. All'articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.>>;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

<<1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4 della legge regionale 31/2005, come modificato dal comma 1, sono accertate e rimosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 83 sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 31/2005

1. L'articolo 6 della legge regionale 31/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 pesca e acquacoltura in siti Natura 2000

1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.>>.

CAPO III - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 2006, N. 17 (INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA E IN MATERIA DI AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, CACCIA E PESCA)

Art. 84 abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale 17/2006

1. L'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è abrogato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI

CAPO I - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1971, N. 57 (DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE)

Art. 85 modifica all'articolo 9 ter della legge regionale 57/1971

1. Al comma 1 dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), le parole <<risorse agricole, naturali, forestali e montagna>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente in materia di risorse agricole e forestali>> e le parole <<su uno dei maggiori quotidiani locali e>> sono soppresse.

CAPO II - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, N. 9 (NORME IN MATERIA DI RISORSE FORESTALI)

Art. 86 modifiche all'articolo 1 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 la parola <<mantenere,>> è soppressa;

b) alla lettera d) del comma 2 le parole <<gestione forestale,>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione forestale sostenibile>>;

c) i commi 3 e 3 bis sono abrogati.

Art. 87 modifiche all'articolo 4 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 4 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<, dalle Province, dalle Comunità montane>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86,>> sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 88 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 5 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 dopo le parole <<obiettivi della>> sono inserite le seguenti: <<gestione forestale sostenibile improntata ai principi della>>;

c) al comma 5 le parole <<piani di assestamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<piani di gestione forestale>>.

Art. 89 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d> le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;>>;

b) alla lettera e) le parole <<, limitatamente alle aree limitrofe a quelle edificate, l'originaria coltura agro-pastorale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli>>;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f> i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;>>;

d) alla lettera h) le parole <<e i frutteti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;>>;

e) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

<<i bis> i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.>>.

Art. 90 modifica all'articolo 8 della legge regionale 9/2007

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 9/2007 è sostituita dalla seguente:

<<f> <<SF>>: la scheda forestale;>>.

Art. 91 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 9 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<ai principi della>> sono inserite le seguenti: <<gestione forestale sostenibile improntata ai principi della>>;

b) al comma 3 le parole <<e i PFI>> sono soppresse.

Art. 92 modifiche all'articolo 11 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 11 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali>> sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>;

c) i commi 5 bis e 6 sono abrogati;

d) al comma 7 le parole <<e i PFI>> sono soppresse;

e) i commi 8 e 9 sono abrogati;

f) al comma 10 le parole <<e dei PFI approvati>> sono sostituite dalle seguenti: <<e delle SF approvati>>.

Art. 93 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 12 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<ai principi della>> sono inserite le seguenti: <<gestione forestale sostenibile improntata ai principi della>>;

b) il comma 6 è abrogato.

Art. 94 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 15 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<, a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)>> sono soppresse;

b) al comma 3 le parole <<e quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico>> sono sostituite dalle seguenti: <<, quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.>>;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionario, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale

posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.>>.

Art. 95 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 16 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole <<e dai PFI>> sono soppresse;
- b) il comma 3 ter è abrogato.

Art. 96 modifica all'articolo 17 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 4 bis dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 97 modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 18 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<salvaguardia e sulla gestione sostenibile del patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura naturalistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica>>;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.>>.

Art. 98 abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 20 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 99 modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 21 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.>>;

- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. I soggetti di cui al comma 3, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e di difesa del territorio.>>;

- c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).>>.

Art. 100 abrogazione dell'articolo 22 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 22 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 101 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 23 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nella rubrica, dopo la parola <<forestali>> sono aggiunte le seguenti: <<di proprietà pubblica>>;
- b) al comma 1 le parole <<dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti ovvero dipendenti dall'ente o in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di cooperazione tra enti pubblici>> sono sostituite dalle seguenti: <<figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell'ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti>>.

Art. 102 modifiche all'articolo 24 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 24 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<o ai PFI>> sono sostituite dalle seguenti: <<o alle SF>>;
- b) al comma 2 le parole <<la propria assistenza tecnica qualora questa non si configuri come attività professionale ai sensi della legge 7 gennaio 1976, n. 3 (Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale) e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale,>>.

Art. 103 abrogazione dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 è abrogato.

2. L'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.

Art. 104 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 28 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole <<o le Comunità montane>> sono soppresse;
- b) al comma 5 le parole <<Le Comunità montane e le Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<I Comuni, anche attraverso forme aggregative,>>.

Art. 105 modifica all'articolo 30 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007 le parole <<I popolamenti e le piante selezionate sono iscritti nel registro dei boschi e delle piante da seme.>> sono sostituite dalle seguenti: <<I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).>>.

Art. 106 modifica all'articolo 31 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007 è sostituito dal seguente:

<<4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.>>.

Art. 107 modifiche all'articolo 32 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 32 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, a privati, vivaisti compresi, sulla base di un prezzario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.>>;

b) al comma 2 le parole <<nonché qualora l'importo dovuto sia inferiore a 50 euro l'anno.>> sono sostituite dalle seguenti: <<riconosciute attraverso propri provvedimenti dagli organi competenti.>>.

Art. 108 modifiche all'articolo 33 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 33 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<, nonché per la cessione del materiale vivaistico>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.>>.

Art. 109 modifiche all'articolo 35 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 35 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

- a) viabilità forestale principale caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati;
 - b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali;
 - c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato o vie.>>;
- b) il comma 3 è abrogato.>>.

Art. 110 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 9/2007

1. I commi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007 sono abrogati.

Art. 111 modifica all'articolo 38 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 112 modifica all'articolo 39 della legge regionale 9/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 113 abrogazione dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 40 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 114 modifiche all'articolo 41 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole << a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate >> sono soppresse;
- b) al comma 3 le parole <<redatto da dottori agronomi e dottori forestali>> sono soppresse;
- c) il comma 5 è abrogato.

Art. 115 inserimento degli articoli 41 bis e 41 ter nella legge regionale 9/2007

1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale 9/2007 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 41 bis reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 41 ter incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi

1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.

3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.

4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:

- a) conversione di cedui ad alto fusto;
- b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
- c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stagionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;
- d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
- e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
- f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.

5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:

- a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
- b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);
- c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche

ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;

d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:

a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);

b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);

c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);

d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.

8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.

9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.

10. Ai fini di cui all'articolo 39, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali.

11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.

12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.

13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

14. Con appositi regolamenti sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

Art. 116 norma transitoria in materia di procedimenti contributivi

1. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 117 modifica all'articolo 54 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 9/2007 dopo le parole <<opere paravalanghe>> sono inserite le seguenti: <<e paramassi>>.

Art. 118 modifica all'articolo 59 della legge regionale 9/2007

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. In via di interpretazione autentica del comma 5, per specie animali non appartenenti alla fauna regionale non si intendono le specie introdotte a fini di lotta biologica contro parassiti vegetali o animali previste nell'ambito di piani adottati a livello nazionale, ancorché non riferiti al territorio regionale.>>.

Art. 119 abrogazione dell'articolo 63 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 63 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 120 modifiche all'articolo 67 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 67 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Riserve forestali)>>;

b) al comma 1 dopo le parole <<e naturalistico,>> sono inserite le seguenti: <<denominate riserve forestali,>>.

Art. 121 modifiche all'articolo 73 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 73 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

b) al comma 4 le parole <<La Regione e le Comunità montane, d'intesa con i Comuni, adottano>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione, sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adotta>>.

Art. 122 modifica all'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007 le parole <<degli Ispettorati ripartimenti foreste>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione centrale>>.

Art. 123 modifica all'articolo 84 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 2 dell'articolo 84 della legge regionale 9/2007 le parole <<le Comunità montane e le Province erogano>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione concede>>.

Art. 124 modifiche all'articolo 87 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:

a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;

b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.

1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.

1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il personale di cui ai commi 1 ter e 1 quater è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei servizi interessati.>>.

Art. 125 modifiche all'articolo 92 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 92 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<da 20 euro a 200 euro, solo qualora si rilevino anche altri danni forestali e ambientali>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 25 euro a 250 euro>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro.>>;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione entro novanta giorni dall'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.>>.

Art. 126 modifica all'articolo 95 della legge regionale 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007 le parole <<, previo parere della Commissione consiliare competente,>> sono soppresse.

Art. 127 abrogazione dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 97 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 128 abrogazione dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007

1. L'articolo 101 della legge regionale 9/2007 è abrogato.

Art. 129 modifiche all'articolo 105 della legge regionale 9/2007

1. All'articolo 105 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 le parole <<40, commi 1 e 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<41 ter, comma 6>>;
 - b) al comma 2 le parole <<3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013>>;
 - c) al comma 4 le parole <<3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013>>;
 - d) al comma 6 bis le parole <<3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<3160 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013>>;
 - e) al comma 6 ter le parole <<3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>> sono sostituite dalle seguenti: <<6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013>>.

Art. 130 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007, come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione>>.
6. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni>>.
7. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti energetici a biomasse legnose>>.
8. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007, come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per impianti di arboricoltura da legno>>.
9. Per le finalità previste dall'articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007, come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione <<Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate>>.
10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 15 (RIORDINAMENTO NORMATIVO DELL'ANNO 2004 PER I SETTORI DELLA PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI, PIANI-

FICAZIONE TERRITORIALE, TRASPORTI ED ENERGIA)

Art. 131 modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15/2004

1. All'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: <<mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002>>;
- b) al comma 2 le parole: <<L'EZIT e il Consorzio>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti delegatari di cui al comma 1>>;
- c) al comma 3 le parole: <<L'EZIT e il Consorzio>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti delegatari di cui al comma 1>>;
- d) al comma 4 le parole: <<L'EZIT e il Consorzio>> sono sostituite dalle seguenti: <<I soggetti delegatari di cui al comma 1>>.

CAPO II - MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 2004, N. 19 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO 2004 DEL BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2004-2006 AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1999, N. 7)

Art. 132 modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2004

1. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo le parole: <<mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)>> sono inserite le seguenti: <<o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>.

CAPO III - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2007, N. 30 (LEGGE STRUMENTALE ALLA MANOVRA DI BILANCIO (LEGGE STRUMENTALE 2008))

Art. 133 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 30/2007

1. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole: <<mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT)>> sono inserite le seguenti: <<o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)>>;
- b) al comma 4 dopo le parole: <<dal Consorzio per lo sviluppo industriale nella zona Aussa-Corno>> sono inserite le seguenti: <<o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002,>>.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - ENTRATA IN VIGORE

Art. 134 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 giugno 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Le parole tra parentesi quadra sono abrogate.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 funzioni dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

1. L'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura, di seguito denominato ERSa, esercita le seguenti funzioni:

- a) vigilanza sull'attività degli Organismi di controllo di cui all'articolo 7 **che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale** nonché presso le aziende condotte dagli operatori dell'agricoltura biologica;
- b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici di cui all'articolo 4;
- c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, produttori, trasformatori che operano nell'agricoltura biologica;
- d) ricerca, sperimentazione e divulgazione per l'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;
- e) informazione ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso di prodotti biologici;
- f) promozione per i prodotti biologici;
- g) invio alle competenti autorità statali dei dati e delle informazioni da esse richiesti.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 l'ERSa è autorizzato a stipulare convenzioni con le Associazioni di produttori biologici, con Università, Istituti, Enti pubblici e soggetti privati.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica

1. È istituito presso l'ERSa l'elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, di seguito denominato elenco, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) produttori agricoli;
- b) preparatori;
- c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. La sezione produttori agricoli si articola nelle sottosezioni:

- a) produttori operanti in aziende biologiche;
- b) produttori operanti in aziende biologiche miste;
- c) produttori operanti in aziende in conversione biologica.

3. Sono iscritti nelle sottosezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 gli operatori le cui aziende ovvero unità produttive biologiche possiedono i requisiti previsti rispettivamente dai commi 2 e 3 dell'articolo 2.

4. Sono iscritti nella sottosezione aziende in conversione biologica gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti previsti dal comma 4 dell'articolo 2.

5. Sono iscritti nella sezione preparatori gli operatori le cui aziende possiedono i requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

6. Sono iscritti all'elenco nelle rispettive sezioni gli operatori che hanno effettuato la notifica di inizio dell'attività produttiva all'ERSa e all'Organismo di controllo prescelto di cui all'articolo 7.

7. L'ERSa provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.

8. L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per accedere agli interventi economici previsti dalla presente legge.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 32/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 cancellazione dall'elenco

1. **L'ERSa**, su segnalazione dell'Organismo di controllo di cui all'articolo 7 ovvero per accertamento diretto per le proprie funzioni di vigilanza di cui all'articolo 3, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori nei confronti dei quali sia stato accertato il mancato rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di agricoltura biologica.

2. I produttori agricoli conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica ed i raccoglitori dei prodotti spontanei nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco possono presentare nuova domanda di iscrizione alla sottosezione <<aziende in conversione biologica>> trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione. Detti produttori non hanno più diritto ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 12.

3. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione trascorsi tre anni dal giorno di emanazione del provvedimento di cancellazione.

[4. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco l'operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.]

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Per attività agrituristiche s'intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e dai familiari di cui all'articolo

230 bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.

2. Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), e pertanto l'attività ittuturistica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l'articolo 12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto legislativo 4/2012. Se non espressamente previsto dalla normativa, quanto disposto dalla presente legge per l'attività agrituristica si applica anche all'attività ittuturistica e i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca.

3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquacoltura e di pesca rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando in quest'ultima vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti prevalentemente dall'attività dell'azienda agricola e il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.

4. Nell'esercizio dell'agriturismo almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve essere di produzione aziendale o acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale, nonché prodotti delle aziende aderenti ai Consorzi di tutela dei prodotti a DOP, a IGP, a DO, e a IGT del Friuli Venezia Giulia e di quelle che producono prodotti regionali tradizionali, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e al decreto ministeriale 18 luglio 2000 (Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali), e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2000, n. 194 - Supplemento ordinario.

5. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 5 vengono fissati:

a) il rapporto tra la materia prima di produzione aziendale, utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, e la materia prima acquistata da altri produttori agricoli, di provenienza regionale;

b) le percentuali differenziate, anche non prevalenti in deroga al comma 4, di utilizzo dei prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola da applicarsi alle aziende agrituristiche ubicate nella provincia di Trieste, nei restanti territori già facenti parte dell'ex Comunità montana del Carso, nelle aree svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, ad un'altitudine superiore ai 300 metri sopra il livello del mare, nelle zone a parco o riserva naturale, nelle aree di rilevante interesse ambientale, parchi comunali e intercomunali e aree contigue definite nei piani di conservazione e sviluppo;

c) i prodotti dei consorzi di tutela e i prodotti tradizionali, riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 350/1999, della regione Friuli Venezia Giulia, che vanno equiparati alla materia prima acquistata da altri produttori agricoli singoli o associati della regione Friuli Venezia Giulia, nonché alle aziende ittuturistiche.

6. Sono assimilati ai prodotti tipici regionali quelli tradizionali indicati nel decreto ministeriale 18 luglio 2000 e quelli certificati con attestazione di specificità riconosciuta dall'Amministrazione regionale.

7. Lo svolgimento di attività agrituristica, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione dalla destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

8. Rientrano nell'attività agrituristica:

a) l'ospitalità per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;

b) l'accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;

c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici, tipici della regione, ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda;

d) l'organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa; con il regolamento di cui all'articolo 5 sono disciplinate **[le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione e] le modalità di esercizio delle attività didattiche;**

e) l'organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;

f) la vendita dei prodotti dell'azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all'attività agrituristica, secondo le disposizioni di cui **[alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti), e]** all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

g) l'organizzazione dell'attività agrituristico-venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;

h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;

i) l'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>); l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata da produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle <<Strade del vino>>.

9. I mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), possono ottenere il diritto di ormeggio negli spazi portuali riservati

alle imbarcazioni e ai natanti da pesca e da lavoro. I Comuni, nella redazione o revisione dei piani dei porti, provvedono, ove possibile, ad adeguare la dimensione delle aree destinate all'ormeggio dei mezzi nautici di cui al comma 8, lettere e) e h), e degli spazi di relazione a terra. Nell'assegnazione degli ormeggi di cui al presente comma hanno priorità i mezzi nautici tradizionali e quelli a propulsione ecologica. La richiesta di ormeggio può essere avanzata dalle aziende agrituristiche esclusivamente nei porti ricadenti nel territorio del Comune ove è insediata la sede legale dell'azienda.

10. Sono considerati prodotti aziendali quelli ottenuti e lavorati dall'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola attraverso lavorazioni esterne.

11. Si considerano, altresì, di produzione aziendale i prodotti agricoli e agroalimentari trasformati acquistati dalle cooperative presso le quali sono state conferite o vendute, anche tramite i centri cooperativi di raccolta a esse associati, le materie prime oggetto di trasformazione nel limite del quantitativo conferito o venduto.

12. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli dei propri prodotti, se svolta disgiuntamente dalle attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), rimane soggetta esclusivamente alla legislazione che specificatamente la riguarda.

13. Ai fini di cui al comma 8, lettera i), la materia prima utilizzata per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda, ovvero cibi non cucinati, rientra nel calcolo delle percentuali di cui al comma 4.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 esercizio dell'agriturismo

1. Per lo svolgimento delle attività agrituristiche può essere impiegato esclusivamente personale partecipante all'impresa familiare, ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché personale dipendente.

2. Le attività di cui all'articolo 2, comma 8, effettuate con contratti di associazione in partecipazione, sono considerate agrituristiche a condizione che le parti siano imprenditori agricoli professionali.

[3. L'imprenditore agricolo non può esercitare l'attività agriturbistica di ristorazione in più di due sedi nella stessa provincia. In presenza di comprovati motivi, il dirigente competente ai sensi della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 esprime, entro 60 giorni, parere al Sindaco per l'autorizzazione dell'esercizio dell'attività agriturbistica anche in più di due sedi nella stessa provincia.]

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 regolamento regionale

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale **competente in materia di agriturismo**, sentite la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.

2. Con il suddetto regolamento sono fissati il numero massimo di posti letto, di coperti e di posti di campeggio, limiti temporali di apertura, norme di carattere igienico-sanitario, criteri e modalità per la classificazione delle aziende agrituristiche nonché ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2 bis. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale **competente in materia di agriturismo**, sentita la Commissione consiliare competente e le organizzazioni agrituristiche e professionali del settore maggiormente rappresentative a livello regionale, è approvato il regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agriturbistica e quella itturbistica e di pescaturismo, alla luce della presente legge e **della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), e del decreto legislativo 4/2012..**

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 elenco degli operatori agriturbistici

1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agriturbistici, di seguito denominato elenco.

2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per **la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività** di cui all'articolo 9.

3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.

4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 iscrizione e cancellazione nell'elenco

1. Le domande di iscrizione nell'elenco sono presentate all'ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, anche con riferimento ai commi 2 e 4 dell'articolo 2, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta

ore di formazione professionale per operatori agrituristici, ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento della sola attività agrituristica nell'ambito delle Strade del vino, dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali. **Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo.**

1 bis. Per gli imprenditori persone fisiche e società semplici è sufficiente che l'attestazione di frequenza sia posseduta da un componente dell'impresa familiare, di cui all'articolo 230 bis del codice civile, o da un socio della società.
2. Per gli imprenditori agricoli diversi dalle persone fisiche l'attestazione riguarda il preposto alla conduzione dell'azienda agricola.

3. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco non sono obbligatori l'attestazione o l'impegno di frequenza al corso di formazione professionale quando il richiedente risulti in possesso di diploma universitario, o di istruzione secondaria superiore, ovvero di qualifica di operatore agroambientale, agrituristico o agroindustriale conseguita a seguito di corso di durata almeno triennale presso un Istituto professionale di Stato o equiparato.

4. Per l'esame delle domande di iscrizione nell'elenco, l'ufficio del Registro delle imprese si avvale del parere di un'apposita Commissione formata da un rappresentante del settore agricolo in seno al Consiglio camerale, che la presiede, da un rappresentante designato dall'ERSA e da un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle organizzazioni medesime.

5. La cancellazione dall'elenco è disposta dall'ufficio del Registro delle imprese, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4, nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attività agrituristica da parte dell'iscritto, previa domanda dell'interessato o su segnalazione del **[sindaco del]** Comune;

b) (ABROGATA);

c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;

d) decadenza dai requisiti soggettivi di cui all'articolo 7;

e) mancata frequenza al corso di formazione professionale di cui al comma 1, **salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco.**

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Articolo 46 dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vigenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, è il seguente:

Articolo 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

- Il testo dell'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è il seguente:

Art. 11 (art. 10 T.U. 1926)

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

- Il testo dell'articolo 92 del regio decreto 773/1931 è il seguente:

Art. 92 (art. 90 T.U. 1926)

Oltre a quanto è preveduto dall'articolo 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

- Il testo dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, è il seguente:

Art. 6 disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

- a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 obblighi degli operatori agrituristici

1. Il soggetto **ai fini dello** svolgimento delle attività agrituristiche deve:

- a) condurre l'attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 5;
- b) esporre al pubblico **[l'autorizzazione comunale]**, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;

[c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l'anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;]

d) rispettare i limiti e le modalità indicate **nella SCIA**;

e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti **a Turismo FVG** o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l'ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;

f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall'evento, la cessazione o sospensione dell'attività agrituristiche.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 vigilanza

1. **L'ERSA** provvede ad effettuare ispezioni e controlli nelle aziende agrituristiche, al fine di accertare che l'attività agriturbistica sia svolta in conformità alle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5.

2. Le ispezioni ed i controlli sono effettuati su ogni azienda che viene iscritta nell'elenco, entro un anno dall'inizio dell'attività agriturbistica. Annualmente sono effettuati su almeno il 20 per cento delle aziende agrituristiche iscritte secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5.

3. I titolari dell'azienda devono consentire al personale incaricato delle ispezioni e dei controlli il libero accesso a tutte le parti dell'azienda agricola utilizzate a scopo agriturbistico e devono fornire ogni informazione e collaborazione richiesta, nonché esibire documenti e registri.

4. A conclusione di ciascuna ispezione o controllo viene redatto un verbale, copia del quale è inviata al titolare dell'azienda, al Comune di pertinenza e alla commissione provinciale di cui **all'articolo 8**.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, al Comune compete la vigilanza sul **rispetto dei limiti e delle modalità indicati nella SCIA**, sul permanere delle condizioni per l'esercizio dell'attività agriturbistica e sul rispetto della previsione di cui all'articolo 20.

Nota all'articolo 13

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 96/2006 vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 formazione professionale

1. **L'ERSA**, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede all'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agriturbistici.

2. Ai fini del comma 1, **l'Ersa** è autorizzata a stipulare convenzioni con soggetti idonei o con enti finanziati ai sensi delle normative regionali vigenti in materia di formazione professionale.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 sanzioni

1. **Chiunque, senza aver presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 o nei casi in cui nei suoi confronti sia stata disposta ai sensi dell'articolo 12 la sospensione o la decadenza dall'attività**, eserciti l'attività agriturbistica o contravvenga all'utilizzo della denominazione come prescritto dall'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell'attività oppure dell'utilizzo della denominazione.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.

3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente **per la prima, seconda e terza violazione delle medesime disposizioni**.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 servizi e promozione per l'agriturismo

1. **L'ERSA** promuove, in collaborazione con le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale, l'attivazione di servizi per l'agriturismo e la promozione dello stesso con programmi aventi le seguenti finalità:

a) presentazione, promozione e informazione unitaria dell'offerta regionale agriturbistica in campo regionale, nazionale ed estero;

b) creazione di una banca dati della realtà agriturbistica regionale;

c) coordinamento della segnaletica agrituristica;
d) creazione e promozione di itinerari agrituristiche comprendenti anche testimonianze della civiltà contadina regionale.

2. **L'ERSA**, per le finalità di cui al comma 1, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, promuove la costituzione e può finanziare, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, i programmi di Consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristiche e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 contributi ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province

1. **L'ERSA** è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane ed alle Province contributi in conto capitale, sino al 90 per cento delle spese ritenute ammissibili, per la realizzazione e l'ammodernamento di strumenti informativi, la realizzazione e manutenzione della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristiche e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale.

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 vincolo di destinazione

1. L'attività agrituristica oggetto degli incentivi di cui all'articolo 17 deve essere mantenuta, per almeno dieci anni, per quanto riguarda gli interventi strutturali, decorrenti dalla concessione degli stessi o dalla data del rilascio del certificato di agibilità dei locali, se posteriore, e per almeno cinque anni, per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature, decorrenti dalla liquidazione degli stessi, pena la revoca dei contributi erogati.

2. **Nel caso di adozione di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica a soggetti che hanno beneficiato di incentivi ancora sottoposti a vincolo di destinazione, si provvede alla revoca del beneficio economico e alla richiesta di restituzione delle somme erogate, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 riserva di denominazione

1. L'utilizzo delle insegne, del materiale illustrativo e pubblicitario e di ogni altra forma di comunicazione al pubblico di espressioni inerenti all'esercizio dell'agriturismo è riservato a coloro **che hanno presentato al Comune la SCIA di cui all'articolo 9 a condizione che nei loro confronti non siano adottati e in corso provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 12. Tale utilizzo deve** essere conforme alle prescrizioni del regolamento regionale di cui all'articolo 5. L'utilizzo di tale materiale è pure consentito alle organizzazioni agrituristiche operanti in regione.

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 25/1996, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione <<Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristiche>> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione re-

gionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6716 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione <<Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni>> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.

12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione <<Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agriturbistica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione <<Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agriturbistica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agriturbistica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agriturbistica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agriturbistica>> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.

17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.

18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione <<Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agriturbistica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agriturbistica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agriturbistica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agriturbistica>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.

19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 13 competenze

1. Con regolamento sono individuate le competenze attribuite all'ERSA.

2. Per l'esercizio dell'attività di controllo sul territorio, l'ERSA può avvalersi della collaborazione degli Osservatori per le malattie delle piante.

3. I proventi delle sanzioni confluiscono nel bilancio dell'ERSA e sono utilizzati per il potenziamento dei laboratori di analisi dell'ente, nonché per le finalità di promozione di cui all'articolo 11.]

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 bis emergenze nel settore forestale

1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.

2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, **finalizzati al ripristino delle condizioni culturali e di gestione del sistema forestale.**

2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.

2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

[3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.

4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.]

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 competenze dell'ERSA

1. All'ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore.

2. L'ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati.

3. In particolare l'ERSA:

a) cura i servizi per la promozione delle conoscenze agli imprenditori e agli operatori agricoli e ittici e l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale che svolge attività di servizi per la promozione delle conoscenze, con particolare riferimento al trasferimento dell'innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l'effettuazione di prove pratico-dimostrative;

b) attua, in collaborazione con l'Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione;

c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all'orientamento per l'innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica;

d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici;

d bis) svolge, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, attività vivaistica in ambito agricolo e forestale;

e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità;

f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali;

g) svolge per conto dell'Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali;

h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura;

i) attua, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale;

j) cura la divulgazione alla generalità degli operatori agricoli delle informazioni di carattere tecnico ed economico e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici innovativi;

k) cura la statistica agraria;

l) cura, con riferimento all'agricoltura biologica, la vigilanza sull'attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell'Elenco regionale degli operatori biologici, l'informazione ai consumatori e l'inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute;

m) cura, con riferimento all'agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l'attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie; n bis) attua, in via esclusiva, attività, a valenza collettiva, di lotta guidata e integrata per la difesa delle piante, anche avvalendosi di organismi pubblici e privati.

n ter) assicura l'applicazione della normativa in materia fitosanitaria attuando attività diagnostiche, di ricerca e di prevenzione fitopatologica, nonché promuovendo l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche attraverso l'attivazione di sistemi di controllo funzionale delle macchine irroratrici;

n quater) esercita le competenze regionali in materia di utilizzo delle risorse genetiche dei vegetali.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca.

5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell'Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 Direttore generale

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ERSA ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'ERSA.

2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;

b) adotta il conto consuntivo;

c) predispose il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell'ERSA;

d) ha la rappresentanza in giudizio dell'ERSA con facoltà di conciliare e transigere;

e) autorizza la stipulazione dei contratti;

f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;

g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;

c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.

2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali.

3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie.

4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive.

5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 concertazione

1. Nella definizione delle politiche di settore, l'Assessore regionale alle risorse agricole, **naturali e forestali** attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

2. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole **[, naturali e forestali]**.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8/2004, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 9 Comitato per lo sviluppo agricolo

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito denominato Comitato, con funzioni di consulenza alla Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attività istituzionali dell'ERSA.

2. Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle Province ovvero gli Assessori delegati in materia di agricoltura;

c) il Preside della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti sul territorio regionale.

3. Il Comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente ne richieda la convocazione.

4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell'ERSA, nonché altri direttori di strutture regionali interessate.

5. L'attività di segreteria del Comitato è svolta da un dipendente dell'ERSA di categoria non inferiore a C.]

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 8/2004, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 Gestione economica e patrimonio

1. L'ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento.

2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSa sono trasferiti all'Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale.

3. Sono altresì trasferite all'Amministrazione regionale le partecipazioni in società.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole **[, naturali e forestali]**, sono individuati i beni immobili e beni mobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell'ERSA. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire all'ERSA mandato all'esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.

5. La Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole sperimentali all'ERSA, la quale vi provvede anche mediante soggetti terzi.

6. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 - Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali - con la denominazione <<Oneri per le formalità connesse al trasferimento di partecipazioni societarie>> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l'anno 2004.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Note all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, è il seguente:

Art. 67 vigilanza

1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;

c) gli atti di disposizione di beni immobili;

d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;

e) la partecipazione a società o associazioni;

f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.

3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa

proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.

4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.

5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.

6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 24 acquisizione di pareri e valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre venti giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche Amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 241/1990.

2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.

5. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Udine, aperto agli enti pubblici di ricerca e/o di sviluppo rurale singoli o associati, alle organizzazioni di imprenditori agricoli, nonché a soggetti privati, al fine di coordinare e sviluppare le attività di ricerca e di trasferimento tecnologico con particolare riferimento agli articoli 16 e 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna secondo le modalità e alle condizioni fissate con regolamento regionale da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

2 bis. Per gli interventi di cui al comma 2 possono essere erogate anticipazioni nel limite massimo del **80 per cento** del contributo concesso.

2 ter. Alle anticipazioni di cui al comma 2 bis non si applica quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20 attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006

1. In attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 152/2006, la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), e al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.

3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006.

4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.

4 bis. **La Regione in collaborazione con l'ERSA** svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.

4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, **la Regione** può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte **del Servizio competente in materia di Corpo forestale**, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.

[5 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 sono introitate dall'ERSA.]

6. (ABROGATO)

7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 uso di fitofarmaci

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.

3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 canoni

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'1 aprile 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiara di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegna a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:

a) per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;

b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima

dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.

4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 1, commi da 12 a 17 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 norme urgenti in materia di attività economiche

- omissis -

12. A fronte della necessità del comparto agroalimentare regionale di contrastare le criticità derivanti dal suo ridotto dimensionamento e dalla sua frammentazione e polverizzazione rispetto agli standard europei, la Regione concede finanziamenti agevolati **alle imprese** di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano in forma congiunta e integrata iniziative e progetti per il perseguimento di almeno una delle seguenti finalità:

a) realizzazione di economie di scala o di scopo;

b) realizzazione di una maggiore efficienza in ambito produttivo o commerciale.

13. I finanziamenti di cui al comma 12 sono concessi alle singole imprese che soddisfano le seguenti condizioni:

a) hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale;

b) producono, trasformano o commercializzano prodotti agricoli provenienti prevalentemente da unità produttive situate nel territorio regionale;

c) se cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);

d) aderiscono, insieme ad almeno un'altra impresa in possesso dei medesimi requisiti, a un'iniziativa o a un progetto con finalità e obiettivi corrispondenti a quelli di cui al comma 12.

14. I finanziamenti di cui al comma 12 sono erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e sono concessi, a titolo di "de minimis", previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari in ordine alla congruenza dell'iniziativa o del progetto con le finalità di cui al comma 12 e in ordine al rispetto delle condizioni di cui al comma 12.

15. La domanda per la concessione dei finanziamenti è presentata al competente Servizio dell'Amministrazione regionale con l'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e con allegata:

a) una relazione in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 13, lettere a), b), e c);

b) la documentazione in ordine al progetto o all'iniziativa di cui al comma 13, lettera d);

c) la documentazione contabile per la determinazione dell'importo del finanziamento;

d) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine a tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, redatta sul modello messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.

[16. I finanziamenti sono concessi per un importo massimo pari alle spese correnti sostenute dalla cooperativa richiedente nell'ultimo esercizio contabile chiuso.]

17. I finanziamenti sono erogati secondo le modalità definite dalla convenzione sottoscritta tra Amministrazione regionale e banche ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 80/1982 e hanno una **durata massima di dieci anni** comprensiva del periodo di preammortamento.

- omissis -

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e della sezione speciale saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di **finanziamenti** di durata non superiore a quindici anni.

Al fondo ed alla sezione speciale affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e della sezione speciale le somme giacenti e quelle che saranno

successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 80/1982, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Con le disponibilità del Fondo e della sezione speciale, potranno essere concessi **alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e promozione di prodotti agricoli, alle imprese forestali, alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, alle loro associazioni:**

a) finanziamenti per investimenti delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

b) finanziamenti per investimenti delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

c) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di produzione di prodotti agricoli;

d) finanziamenti per la ristrutturazione finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

e) prestiti per sovvenire alle esigenze delle aziende e delle cooperative danneggiate da avversità atmosferiche;

f) finanziamenti per le operazioni di anticipazione del valore commerciale dei prodotti agricoli;

g) mutui per gli interventi di ristrutturazione fondiaria delle imprese agricole [di cui all'articolo 7, commi 15 e 16, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13];

h) prestiti per la conduzione aziendale [e l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti nonché per la gestione di impianti cooperativi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli, ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi];

i) finanziamenti alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale;

l) finanziamenti per il sostegno dei cicli produttivi di molluschicoltura;

m) prestiti per l'acquisto delle scorte vive o morte da parte del concessionario nei casi di conversione dei contratti di mezzadria, come previsto dall'articolo 35 della legge 3 maggio 1982, n. 203;

n) prestiti o mutui per altre finalità in materia di agricoltura disciplinate a termini di altre leggi statali o regionali e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo e/o la Sezione speciale.

n bis) prestiti o mutui per finalità disciplinate a termini di altre lettere del presente articolo e che la Giunta regionale preveda di attuare attraverso il Fondo, nell'ambito delle disposizioni regolamentari e degli indirizzi annuali di spesa di cui al primo comma dell'articolo 3, specificatamente a favore dei giovani imprenditori intendendosi per giovane una persona che abbia compiuto diciotto anni e non abbia compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda.

Potranno essere finanziate con la presente legge anche le domande già presentate, ancorché a termini di altre leggi statali o regionali, purché le finalità siano quelle previste dai punti precedenti.

Sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Nota all'articolo 39

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 80/1982, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

I **finanziamenti** previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all'intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell'eventuale valore dei miglioramenti.

I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteleeranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alla sezione speciale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato del tasso sostitutivo del tasso ufficiale di sconto determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 213/1998, tempo per tempo vigente. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Nota all'articolo 40

- Il testo degli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 109 (ex articolo 89 del TCE)

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, è il seguente:

Art. 7 sviluppo economico

omissis

43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>>.

44. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 43 sono le imprese che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:

a) per <<trasformazione>>, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, fatta eccezione per le attività necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) per <<commercializzazione>>, la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita.

45. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 43 sono:

a) il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine;

b) l'assistenza tecnica, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;

c) la conduzione aziendale.

46. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 43.

47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 43 fanno carico all'unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

omissis

- Il testo dell'articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il seguente:

Art. 3 finalità 1 - Attività economiche

omissis

12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire un programma di interventi in agricoltura per la concessione di finanziamenti agevolati, erogati con le disponibilità del Fondo di rotazione in agricoltura istituito con la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore <<de minimis>>.

13. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 12 sono le imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli, intendendosi a tal fine:

a) per <<imprese del settore della produzione dei prodotti agricoli>>: le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

b) per <<prodotti agricoli>>: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, a eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

14. Le tipologie di spesa finanziabili dal programma di interventi di cui al comma 12 sono quelle relative al rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese mediante il consolidamento dei debiti a breve in debiti a medio lungo termine.

15. Con regolamento regionale sono definiti i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 12.

omissis

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 1982, n. 80, è il seguente:

Art. 3

1. Il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, o suo delegato, adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attività gestionale del Fondo in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo di rotazione e della sezione speciale è predisposto entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ed è approvato - previo controllo della Ragioneria generale della Regione - dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al DPR 11 luglio 1977, n. 689.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, sino al 98%, la spesa complessiva per le opere pubbliche di bonifica integrale e di bonifica montana, di cui all'art. 2 dalla lettera b) alla lettera h) del RD 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli artt. 5 e 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, prorogata con la legge 18 agosto 1962, n. 1360.

Analoga autorizzazione è concessa all'Amministrazione regionale, anche a favore della proprietà in territori non ricadenti in comprensori di bonifica integrale o di bonifica montana, per la costruzione ed il riattamento di strade vicinali e interpoderali, per la costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia e le reti e condotte di adduzione e distribuzione, per l'azionamento dei motori, di uso agricolo e domestico, e per l'illuminazione di case rurali singole o raggruppate.

L'autorizzazione di cui al comma precedente riguarda anche l'ampliamento, il potenziamento, la ricostruzione ed il riatto di acquedotti ed elettrodotti rurali.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 2 ter della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 ter riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica

1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 31/2008, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:

a) comprensorio Cellina-Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);

b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);

c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.

2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.

3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.

4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:

a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;

c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.

5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.

6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati. I soggetti individuati, ai sensi del comma 4, lettere b) e c), per far parte dell'organismo collegiale restano in carica anche successivamente al rinnovo dell'amministrazione comunale di appartenenza.

7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:

a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);

b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;

c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.

8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.

9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:

a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;

b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.

10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.

11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno **dell'elezione del Presidente** del nuovo ente.

12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo **all'elezione di cui al comma 11** e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.

13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 natura giuridica dei Consorzi di bonifica ed equilibrio finanziario

1. I Consorzi di bonifica sono costituiti tra i proprietari di immobili che traggono beneficio dalla bonifica e che sono situati nei singoli comprensori di bonifica. I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici non commerciali e svolgono la loro attività entro i limiti consentiti dalla legge e dai rispettivi statuti, con l'osservanza delle norme di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, si applica solo con riferimento all'articolo 11 della legge medesima.

2. I Consorzi di bonifica sono tenuti al perseguimento dell'equilibrio finanziario.

2 bis. Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria dei Consorzi è adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore alle finanze.

2 ter. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno.

3. È fatto divieto ai Consorzi di bonifica di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso banche e altre istituzioni finanziarie, a eccezione:

- a) dell'anticipazione da parte del tesoriere nella misura massima di quattro dodicesimi dell'ammontare annuo delle entrate previste dal bilancio di previsione;
- b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a venti anni, per il finanziamento di spese di investimento, fino a un ammontare complessivo delle relative rate per capitale e interessi, calcolate al netto dei correlati contributi statali e regionali, non superiore al 15 per cento delle entrate previste nel bilancio preventivo annuale.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 12 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 è il seguente:

Art. 12

La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante, riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei Consorzi di bonifica di cui alla presente legge, possono essere conferite, con atto formale della Deputazione amministrativa del Consorzio, a funzionari appartenenti all'area amministrativa **con mansioni non inferiori a quelle direttive** e muniti del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente in servizio presso i Consorzi medesimi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari sulla contabilità generale dello Stato di cui agli articoli 95 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'articolo 18 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29.

2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e a rilasciare le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta; custodisce inoltre i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 organi del Consorzio di bonifica

1. Sono organi del Consorzio di bonifica:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei **revisori legali**.

2. Gli organi consortili di cui al comma 1 durano in carica cinque anni che, per gli organi di cui alle lettere b), c) e d), decorrono dalla data della prima seduta del Consiglio dei delegati.

2 bis. I poteri del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e del Presidente sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10.
2. Gli affittuari dei terreni che ne facciano richiesta hanno diritto all'iscrizione nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea quando, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto di affitto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno i membri elettivi del Consiglio dei delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni a cura del Consorzio, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni, all'albo del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni ricadenti nel perimetro consortile, nonché attraverso appositi annunci sulla stampa.
- 5. Le elezioni del Consiglio dei delegati sono indette in un periodo di tempo compreso fra sei e due mesi anteriori alla scadenza del Consiglio in carica.**
6. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro consorziato iscritto nella stessa sezione ed eventuale distretto; non sono ammesse più di due deleghe per ogni elettore.
7. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore e dall'amministratore.
8. In caso di comunione di beni l'elettorato è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.
2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.
3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.
4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.
5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.
6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.
7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.
9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.
10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 per cento della contribuenza relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito **nella deliberazione della Giunta regionale con cui, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, è disposto l'annullamento delle elezioni.** Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, **la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura,** provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.
- 11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro otto giorni dalla data in cui si sono svolte e, entro il medesimo termine, sono pubblicati per trenta giorni agli albi dei Comuni del comprensorio, all'albo consortile e sul sito internet del Consorzio.**
- 12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione dei verbali all'albo consortile ai sensi del comma 11.**

13. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di cui al comma 12, la Giunta regionale decide sui ricorsi con deliberazione su proposta dell'Assessore all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.

13 bis. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, è disposto l'annullamento d'ufficio delle elezioni o delle operazioni dei seggi interessati con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura di concerto con l'Assessore competente in materia elettorale.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 Collegio dei revisori legali

1. Il **Collegio dei revisori legali** è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti scelti tra gli iscritti nel **registro dei revisori legali**. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dei delegati.

1 bis. L'incarico di revisore presso il medesimo Consorzio non può essere conferito per più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computa l'incarico di revisore supplente e l'incarico di revisore effettivo che ha avuto durata inferiore a due anni

2. La cancellazione o la sospensione dal **registro dei revisori legali** è causa di decadenza dalla carica.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 19 statuto

1. Lo statuto consortile è adottato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dei delegati **[ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura]**.

2. Nello statuto del Consorzio di bonifica sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni dell'ente, le norme del relativo funzionamento, i poteri degli organi consortili, le modalità del loro esercizio, il regolamento elettorale, le cause di ineleggibilità e incompatibilità vigenti per gli amministratori consortili ed eventuali poteri sostitutivi.

3. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 1.

Nota all'articolo 53

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 28/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 organi e statuto dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori **legali**.

2. Il Consiglio dell'Associazione è composto dai legali rappresentanti dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia che durano in carica fino alla scadenza del loro mandato presso il Consorzio del quale sono legali rappresentanti. Al Consiglio competono tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione dell'Associazione.

3. Il Consiglio dell'Associazione nomina nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza del suo mandato presso il Consorzio del quale è legale rappresentante.

4. Il Collegio dei revisori legali è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali e dura in carica cinque anni. Il Presidente, un membro effettivo e uno supplente sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura; un membro effettivo e uno supplente sono nominati dal Consiglio dell'Associazione. L'incarico può essere conferito nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1 bis. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali è causa di decadenza dalla carica.

5. Lo statuto dell'Associazione è adottato con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

6. Nello statuto dell'Associazione sono, fra l'altro, determinati gli scopi e le funzioni della medesima, le norme del relativo funzionamento, i poteri dei suoi organi e le modalità del loro esercizio. Per le eventuali modifiche dello statuto si osservano le procedure di cui al comma 5.

7. Per la disciplina dei controlli **[sugli atti dell'Associazione]** si rinvia a quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

Nota all'articolo 56

- Il testo degli articoli 14, 22 e 23 della legge regionale 28/2002, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge è il seguente:

Art. 14 fasce di contribuenza, distretti e sezioni elettorali

1. Ai fini dell'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto consortile, in numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, costituenti sezioni elettorali.

2. Il raggruppamento dei consorziati nelle singole fasce è effettuato con deliberazione del Consiglio dei delegati del

Consorzio che indica i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

3. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, il Consorzio può prevedere nello statuto la suddivisione del comprensorio stesso in distretti elettorali aventi caratteristiche omogenee nei riguardi dei consorziati.

4. Qualora il Consorzio provveda all'istituzione dei distretti, è assicurata per ognuno di essi l'elezione di almeno un rappresentante per fascia di contribuenza.

5. Alle sezioni elettorali, definite con le modalità di cui al comma 1, è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati eleggibili dai consorziati, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna sezione e il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo della metà dei delegati da eleggere suddivisi per distretto.

6. I delegati eventualmente non attribuiti a una sezione, perché eccedenti la metà dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con i criteri di cui al comma 5.

7. L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione ed eventualmente distretto per distretto, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

8. Le liste dei candidati sono presentate da non meno di venti consorziati aventi diritto al voto della sezione oppure da almeno il 10 per cento dei consorziati aventi diritto al voto.

8 bis. Presso ciascun seggio elettorale di ciascuna sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente.

8 ter. Le designazioni sono sottoscritte dal primo firmatario della lista di candidati presentata per la relativa sezione e sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione al Consorzio che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio oppure direttamente ai singoli presidenti, prima dell'inizio della votazione.

8 quater. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

9. Alla lista dei candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati, con gli eventuali arrotondamenti all'unità, i tre quarti dei delegati spettanti alla sezione stessa. Il residuo quarto è attribuito alla lista o alle liste, con riparto proporzionale, purché abbia ottenuto almeno il 10 per cento dei voti espressi. In difetto, l'intera rappresentanza è attribuita alla lista maggioritaria. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

10. L'elezione del Consiglio dei delegati è valida qualora sia raggiunto il 15 per cento degli elettori calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile terreni o il 20 per cento della contribuzione relativa agli immobili censiti nel catasto terreni. Nel caso in cui non sia raggiunta tale percentuale, sono indette nuove elezioni, mentre gli organi consortili restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dall'Amministrazione regionale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, l'Amministrazione regionale provvede alla nomina del Commissario e determina la durata del commissariamento.

11. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi alla Direzione regionale dell'agricoltura entro otto giorni consecutivi dalla data dello svolgimento e pubblicati agli albi dei Comuni del comprensorio e all'albo consortile.

12. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati all'Assessore regionale all'agricoltura entro e non oltre quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali, così come disposto al comma 11.

13. L'Assessore regionale all'agricoltura decide sui ricorsi; qualora siano accertate irregolarità essenziali, l'annullamento d'ufficio delle elezioni o dei seggi interessati è disposto dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.

Art. 22 competenza all'esercizio del controllo

1. Le funzioni di controllo sui Consorzi di bonifica sono esercitate dal Comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, e successive modificazioni, di seguito denominato Comitato, con provvedimenti definitivi.

2. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è limitato alla valutazione di legittimità.

3. Sono soggetti al controllo preventivo necessario di legittimità:

a) i bilanci preventivi e le eventuali variazioni;

b) i conti consuntivi;

c) ogni atto deliberato per il quale sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 20 per cento dei componenti presenti dell'organo deliberante, qualora detta richiesta sia presentata al Consorzio entro i termini di pubblicazione previsti dall'articolo 23, comma 1, e siano menzionati i presunti vizi di legittimità. In questo caso il controllo è limitato al solo vizio denunciato;

d) gli atti degli organi consortili, qualora sia espressamente disposto dall'organo deliberante nell'atto medesimo.

4. Sugli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 è sentito preventivamente il parere della Ragioneria generale; la richiesta di parere interrompe i termini di cui all'articolo 23, comma 4.

Art. 23 pubblicazione degli atti, invio all'organo di controllo, reclami e denunce

1. Le deliberazioni dei Consorzi sono pubblicate all'albo consortile entro sette giorni dalla loro adozione; la pubblicazione dura sette giorni.

2. Gli atti soggetti a controllo previsti all'articolo 22, comma 3, sono trasmessi al Comitato in duplice copia integrale con l'attestazione, per ciascuno, del periodo di pubblicazione, entro i tre giorni successivi alla pubblicazione medesima.

3. Nell'esercizio delle competenze previste all'articolo 22, il Comitato può richiedere documentazioni e chiarimenti utili ai fini dell'istruttoria. La richiesta di elementi istruttori è disposta con ordinanza da trasmettersi all'ente entro il quindicesimo giorno dalla data di ricezione dell'atto. Entro detto termine può essere data al Consorzio notizia, anche attraverso strumenti informatici e telematici, dell'emissione dell'ordinanza, ma in tal caso il testo della stessa deve essere trasmesso nei cinque giorni successivi alla scadenza del quindicesimo giorno.

4. Il controllo per gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, va eseguito entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'atto. La richiesta di elementi istruttori interrompe il termine per una sola volta e per il periodo di quindici giorni dalla ricezione delle ordinanze di cui al comma 3 del presente articolo; dalla ricezione della risposta all'ordinanza decorre, per l'esercizio del controllo, un nuovo termine di dieci giorni.

5. Nell'esercizio del controllo di legittimità riguardante gli atti di cui all'articolo 22, comma 3, il Comitato, entro i termini indicati dal comma 4 del presente articolo, può annullare gli atti ritenuti illegittimi, con provvedimento motivato che deve pervenire al Consorzio, a pena di decadenza, entro i medesimi termini. Qualora il provvedimento sia stato comunicato all'ente attraverso strumenti telematici o informatici, la trasmissione dello stesso deve avvenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione.

6. Per motivate ragioni di urgenza, gli atti soggetti a controllo possono essere dichiarati immediatamente esecutivi dall'organo deliberante con voto espresso dalla maggioranza dei votanti e sono inviati, entro sette giorni dalla loro adozione, al Comitato e pubblicati all'albo del Consorzio per sette giorni.

7. I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono computati escludendo i giorni festivi e il sabato.

8. Gli atti sottoposti al controllo di legittimità diventano esecutivi:

a) quando siano scaduti i termini stabiliti dal comma 4 senza che il Comitato ne abbia disposto l'annullamento;
b) quando, prima della scadenza del termine di cui al comma 4, il Comitato ne abbia dato formale avviso di legittimità al Consorzio.

9. Gli atti deliberativi non compresi tra quelli previsti all'articolo 22, comma 3, diventano esecutivi trascorso il termine di loro pubblicazione.

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

1. (ABROGATO)

2. (ABROGATO)

3. Al procedimento relativo a referendum consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;

b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;

c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, comunque denominati, sono effettuate dall'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte d'appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all'ufficio centrale per il referendum. Un estratto del verbale dell'ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla Direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il referendum è effettuata secondo le modalità indicate nell'articolo 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

e) l'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla Direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al Presidente del Consiglio regionale;

f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d'intenti di cui al comma 2 dell'articolo 18 (Disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale;

g) le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

1) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;

2) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;

3) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni; h) ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (Legge elettorale regionale), e successive modifiche.

4. Per quanto non disciplinato dal comma 3, continua a trovare applicazione la legge regionale 22/1988, e successive modifiche.

5. All'articolo 53 (Norme in materia di status degli amministratori locali) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma 5 è abrogato.

6. Il Comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'articolo 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è soppresso.

7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso Comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.

[8. Il controllo sugli atti dei Consorzi di bonifica è esercitato dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica), intendendo attribuite alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tutte le competenze ivi assegnate al soppresso Comitato di garanzia.]

9. All'articolo 3, comma 17, della legge regionale 1/2003, le parole: <<che si avvale del Comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (Norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni,>> sono soppresse.

10. Gli enti locali informano la Direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

10 bis. La comunicazione di cui al comma 10 può essere effettuata anche tramite la modalità informatica messa a disposizione degli enti locali dall'Amministrazione regionale.

11. Fino all'approvazione della nuova normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'Assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'Assessore regionale per le autonomie locali assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

12. A seguito della soppressione del Comitato di garanzia, la Direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l'obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai Comitati di controllo.

13. I procedimenti del Comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data dell'1 luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.

14. La legge regionale 49/1991 e successive modifiche è abrogata.

15. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicità legale, le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le modalità previste dalla legislazione vigente. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

15 bis. L'obbligo di pubblicazione delle determinazioni di cui al comma 15 decorre dall'1 gennaio 2013 al fine di consentire agli enti locali l'adeguamento delle proprie strutture e dei propri sistemi a tali adempimenti.

16. Contestualmente alla pubblicazione nei siti informatici di cui al comma 15, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

17. (ABROGATO)

18. (ABROGATO)

19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della

pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.

20. (ABROGATO)

20 bis. (ABROGATO)

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.

23. (ABROGATO)

24. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'articolo 7, comma 30, della legge regionale 23/2001, è sostituito dal seguente:

<<1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli Istituti scolastici, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.>>.

25. I Comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di assicurazione civica, purché comunque previste dall'articolo 3, comma 25, della legge regionale 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotelesorveglianza ovvero per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.

26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del Comune e della Provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

28. Gli statuti dei Comuni e delle Province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

30. Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione previste dalla normativa statale.

31. (ABROGATO)

32. I Comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai Consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. (ABROGATO)

34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.

35. (ABROGATO)

36. Le disposizioni di cui al comma 35 trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La composizione dell'Assemblea è aggiornata con la procedura di cui all'articolo 9, comma 6, della legge regionale 15/2001 entro i successivi sessanta giorni.

37. Per perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l'espressione di pareri delle Commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti Comuni, Province, Comprensori montani, Consorzi di Comuni.

38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l'acquisizione obbligatoria di un parere della Commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della Giunta regionale concernenti l'assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizione è deliberata dalla Giunta regionale.

39. La Giunta regionale nell'effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle Commissioni consiliari.

40. (ABROGATO)

41. (ABROGATO)

42. (ABROGATO)

43. (ABROGATO)

44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

Le attribuzioni amministrative in materia di pesca ed ittica, già di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e di altri organi individuali, centrali e periferici dello Stato, trasferite alla Regione in forza del Titolo I del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, sono esercitate dall'Assessore **competente in materia**.

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

È istituito l'Ente Tutela Pesca del Friuli - Venezia Giulia, avente personalità giuridica pubblica e scopo di tutela della pesca e di incremento del patrimonio ittico nelle acque pubbliche interne del Friuli - Venezia Giulia.

L'Ente ha sede in Udine, con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.

Per il conseguimento delle sopra citate finalità, l'Ente ha la gestione di tutte le acque pubbliche interne della Regione.

In particolare, l'Ente:

a) assume o promuove iniziative rivolte ad assicurare la tutela e l'incremento del patrimonio ittico regionale;

b) provvede, in concorso con le Province e gli altri enti, alla vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia, anche mediante guardie giurate **volontarie**, da esso nominate e mantenute, ai sensi dell'articolo 31 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;

c) rilascia le autorizzazioni previste dal primo comma, punto 2), dell'articolo 4 e determina i canoni relativi, con l'osservanza delle norme regolamentari, di cui al quinto comma dello stesso articolo;

[d) accerta le violazioni, di cui all'articolo 5, ed istruisce le pratiche relative;]

e) concorre nelle opere di semina e di ripopolamento ittico e vigila su quelle praticate da terzi **[in adempimento di obblighi ittiogenici];**

f) svolge attività didattico - divulgativa, al fine di diffondere la conoscenza dei problemi della pesca e dell'ittica;

g) effettua e dispone studi ed indagini in materia di pesca e di ittica ed esprime pareri sulla stessa materia, quando ne sia richiesto dalla Pubblica Autorità;

h) promuove ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche dirette anche ad individuare, sentita la Direzione **centrale competente**, le possibilità di esercizio dell'acquacoltura nelle acque interne;

i) svolge attività di sperimentazione anche ai fini della disciplina per la immissione di specie ittiche autoctone e di quelle alloctone;

l) cura l'installazione e la gestione di impianti per l'allevamento e la riproduzione di specie ittiche;

m) esegue tutti gli altri compiti ed incarichi che l'Amministrazione regionale riterrà di affidargli, nell'interesse della pesca e dell'ittica;

n) mantiene contatti con le società ed organizzazioni regionali dei pescatori **dilettanti, istituisce e aggiorna l'elenco delle organizzazioni e, avvalendosi della loro collaborazione, promuove** iniziative specie in materia di vigilanza, di ripopolamento, di difesa delle acque e didattico - divulgativa;

o) raccoglie ed elabora annualmente i dati concernenti l'attività di pesca esercitata nelle acque interne;

p) predispone, con aggiornamenti periodici, il censimento e la classificazione delle acque al fine di accertare la consistenza e la qualità del patrimonio ittico e di valutare la produttività e destinazione delle acque stesse;

q) collabora con gli enti preposti, anche tramite il mappaggio biologico delle acque, all'accertamento degli effetti degli inquinamenti e delle conseguenti misure di prevenzione;

r) opera per il ripristino ambientale, per la protezione e per la conservazione degli ambienti umidi;

r bis) cura gli adempimenti in materia di concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1949 (Concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 1949, n. 148, nonché le connesse funzioni di vigilanza e introito dei canoni demaniali.

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo l'Ente tutela pesca opera anche tramite il proprio laboratorio di idrobiologia di Ariis. L'Ente può avvalersi della collaborazione di enti ed istituti operanti nel settore, nonché di esperti qualificati **e può ricorrere a prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui al titolo VII, capo II, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).**

5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia:

a) possono essere definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

b) possono essere disposte ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 6 bis della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bis tutela del gambero di acqua dolce

1. Allo scopo di tutelare e incrementare le popolazioni di gamberi di acqua dolce appartenenti alla fauna regionale,

l'Ente Tutela Pesca promuove e attua iniziative di prevenzione e di contrasto alla diffusione delle specie invasive di gamberi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca approva**[, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421),]** apposito Piano d'azione in cui sono individuate:

- a) le specie invasive di gamberi di acqua dolce e le aree interessate dalla loro diffusione;
- b) le aree nelle quali si attuano interventi per contenere le specie di cui alla lettera a);
- c) le aree nelle quali si attuano interventi per eradicare le specie di cui alla lettera a);
- d) le tipologie degli interventi e i protocolli operativi per il monitoraggio delle specie di cui alla lettera a) e per la prevenzione dei rischi correlati.

3. Le previsioni del Piano d'azione costituiscono linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne del territorio regionale.

4. Per l'attuazione del Piano d'azione l'Ente Tutela Pesca promuove accordi con altri enti pubblici o con soggetti privati senza fini di lucro.

5. L'Ente Tutela Pesca subordina il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), all'osservanza delle previsioni del Piano d'azione.

6. Il Piano d'azione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione, nonché sul sito web dell'Ente Tutela Pesca. L'Ente cura la divulgazione dei contenuti del Piano e attua iniziative di informazione sui rischi connessi alla diffusione delle specie invasive di gamberi d'acqua dolce.

7. Al fine di rendere efficace l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione delle specie invasive di cui al comma 2, lettera a), sul territorio del Friuli Venezia Giulia è vietata la cattura a scopo di pesca sportiva e di mestiere, nonché l'immissione e il rilascio in natura di esemplari vivi appartenenti alle specie medesime.

8. Chiunque violi i divieti di cui al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie invasiva. Gli esemplari oggetto della violazione sono sempre confiscati.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'Ente, che lo presiede;
- b) da due rappresentanti dell'Unione Province Italiane (UPI);
- c) da quindici rappresentanti dei pescatori dilettanti;
- d) da due esperti in idrobiologia delle acque interne designati dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
- e) dal Direttore del laboratorio di ittiopatologia dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie - Sezione del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;

[f) dal Direttore del Servizio autonomo della caccia e della pesca.]

2. Il Direttore dell'Ente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne controfirma i verbali.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno per deliberare sugli oggetti di cui all'articolo seguente.

Deve essere inoltre convocato quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta dall'Assessore **competente** o da un terzo dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei conti, mediante lettera raccomandata in cui siano indicati gli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11

1. Il Consiglio direttivo:

- a) delibera sul bilancio preventivo, la sua variazione, il conto consuntivo e l'eventuale esercizio provvisorio;
- b) delibera sui piani e programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) delibera sui regolamenti e sugli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente, nonché sull'esercizio della pesca sportiva;
- d) delibera sulla misura dei compensi per i membri degli organi e delle commissioni dell'Ente;
- e) delibera in ordine all'acquisto ed alienazione di beni immobili;
- f) delibera sulle convenzioni relative al servizio di tesoreria;

g) delibera annualmente entro il 15 settembre il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque in gestione, indicando le coordinate geografiche, i sistemi e i mezzi consentiti, istituendo regimi particolari di pesca per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, nonché prevedendo divieti temporanei dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento;

- h) approva il programma annuale di semina e di ripopolamento;
- i) delibera sulla eventuale costituzione di Commissioni consultive.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

1. Il Presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente della Regione sentite le organizzazioni regionali dei pescatori dilettanti.

2. Il Presidente designa un componente del Consiglio direttivo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Qualora la sostituzione si protragga per un periodo superiore ai trenta giorni, al componente medesimo spetta, a decorrere dal trentunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l'indennità prevista per il Presidente dell'Ente ai sensi dell'articolo 17.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è il seguente:

Art. 67 vigilanza

1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
- c) gli atti di disposizione di beni immobili;
- d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
- e) la partecipazione a società o associazioni;
- f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.

3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.

4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.

5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.

6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 19/1971, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 28

1. Per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche di carattere internazionale, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, sentito il Comitato regionale consultivo per la tutela della fauna ittica nelle acque interne, può istituire regimi particolari di pesca individuandone specifiche modalità di esercizio.]

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 19/1971, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29

L'Assessore **competente**, su richiesta dei Consorzi interessati e sentito l'Ente Tutela Pesca, può temporaneamente sospendere l'esercizio della pesca in corsi d'acqua, o tratti di essi, al fine di consentire i lavori di manutenzione, esecuzione e ripristino di opere di irrigazione e di bonifica.

[Tale facoltà è concessa anche per la sospensione temporanea dell'esercizio della pesca in acque interessate al ripopolamento.]

Per l'espletamento delle gare di pesca su acque soggette ad opere di bonifica è necessaria la autorizzazione dell'Ente o Consorzio interessato.

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 19/1971, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 30

Al fine di evitare turbamento all'equilibrio ecologico e danni al patrimonio ittico, gli Enti ed i privati, per riversare in acque pubbliche o in altre acque naturalmente od artificialmente comunicanti con esse scarichi industriali e fognali, debbono munirsi dell'autorizzazione di cui allo articolo 9 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'articolo 43 del DPR 10 giugno 1955, n. 987, da rilasciarsi dal Presidente della Giunta provinciale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno approvate, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme generali sulle caratteristiche minimali delle acque di rifiuto industriale e fognale, per le quali, previo collaudo degli eventuali impianti di depurazione, è ammessa la discarica diretta o indiretta nelle acque pubbliche.

L'inosservanza delle disposizioni, di cui al presente articolo, sarà punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 5 milioni, che verrà applicata, in via definitiva, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.]

Nota all'articolo 70

- Per il testo dell'articolo 1 della legge regionale 19/1971 vedi nota all'articolo 58.

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 Licenze di pesca sportiva

1. L'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia è subordinata, per i cittadini ivi residenti, al possesso della licenza di pesca rilasciata dall'Ente tutela pesca valida su tutto il territorio nazionale.

2. La licenza di pesca sportiva nelle acque interne si distingue in:

a) licenza di tipo A per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con bilancia fissa;

b) licenza di tipo B per i pescatori dilettanti che esercitano la pesca con altri mezzi consentiti.

3. Ogni licenza deve avere numerazione a livello regionale e contenere i seguenti dati: cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché residenza del titolare.

4. Ogni licenza deve essere accompagnata da un libretto annuale, ai fini ricognitivi, comprendente appositi spazi in cui il pescatore deve annotare, prima di iniziare la pesca, la data dell'uscita e la zona di pesca e successivamente gli esemplari appena catturati e trattiene, secondo le indicazioni del calendario di pesca delle quali si conferma il carattere vincolante.

5. La licenza è predisposta e stampata a cura dell'Ente tutela pesca.

6. La licenza di pesca sportiva ha durata illimitata ed è valida con il pagamento di un canone annuale.

7. Il canone, anche diversificato all'interno dei singoli tipi di licenza, è determinato dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

8. (ABROGATO)

9. L'esercizio della pesca non è consentito quando il pescatore, munito di licenza di pesca, non è in regola con il versamento del canone.

10. Ad ogni richiesta del personale di vigilanza devono essere esibiti, unitamente alla licenza, la ricevuta dell'effettuato versamento del canone ed un documento valido di identità.

11. Il versamento del canone è valido per l'anno solare cui si riferisce e non è dovuto qualora la pesca non venga esercitata nel corso dell'anno solare.

12. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) gli addetti agli impianti di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale autorizzato ai sensi delle norme vigenti ad esercitare la pesca a scopo di studio, ricerca o sperimentazione.

13. La licenza di pesca sportiva di cui al presente articolo non viene rilasciata a cittadini di età inferiore ad anni quattordici.

14. In caso di deterioramento o smarrimento della licenza, il titolare può ottenere il duplicato da parte dell'Ente tutela pesca dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.

Nota all'articolo 72

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 43/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 abilitazione all'esercizio della pesca sportiva

1. Per il primo rilascio della licenza di pesca sportiva di cui all'articolo 2 è necessario il conseguimento **dell'abilitazione** all'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne previa frequenza di un corso, le cui modalità di svolgimento, durata e materie sono regolate con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.

Nota all'articolo 73

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 43/1988, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 Sanzioni amministrative

1. Per la violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca nelle acque interne si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione pecuniaria amministrativa **da 150 euro a 1.500 euro**, oltre alla revoca definitiva della licenza o la esclusione definitiva della concessione della licenza, fatte salve le pene previste dalle altre disposizioni di legge, per chi viola le norme di cui al primo comma dell'articolo 6 del RD 8 ottobre 1931, n. 1604;

b) la sanzione pecuniaria amministrativa **da 105 euro a 1.050 euro** per chi effettua semine e ripopolamenti senza la preventiva autorizzazione dell'Ente tutela pesca;

c) la sanzione pecuniaria amministrativa da 105 euro a 525 euro per chi esercita la pesca senza aver conseguito la licenza, con licenza revocata o senza aver pagato il canone annuale; in caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata;

d) la sanzione pecuniaria amministrativa **da 60 euro a 300 euro** per chi viola qualsiasi altra norma concernente l'esercizio della pesca in acque interne non espressamente richiamata nel presente articolo; in caso di recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione della licenza fino a sei mesi; in caso di ulteriore recidiva nella stessa infrazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della licenza fino a due anni; in caso di terza recidiva nella stessa infrazione, ovvero di pesca durante il periodo di sospensione della licenza, oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la revoca della licenza di pesca.

2. Nel caso di revoca della licenza è ammesso il rilascio di nuova licenza al compimento del terzo anno dalla revoca, previo conseguimento di nuova abilitazione.

3. Per i cittadini residenti fuori dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, per gli stranieri e per i cittadini italiani residenti all'estero, in caso di violazione delle disposizioni vigenti in materia di pesca, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1, anche quelle accessorie previste nel comma medesimo, intendendosi riferite, anziché alla licenza, all'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge.

4. L'entità delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 1 è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di infrazione commessa da un minore di anni 18.

5. Ove nel presente articolo si fa riferimento alla licenza di pesca tale menzione si intende riferita alla licenza di pesca di cui alla legge 20 marzo 1968, n. 433, alla licenza di pesca di cui all'articolo 2.

Nota all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 43/1988, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 8 pesca di mestiere

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, o Assessore da lui delegato, sarà costituita una Commissione regionale, composta di sette esperti qualificati, con l'incarico di elaborare una specifica normativa per la pesca di mestiere nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia.

2. La Commissione di cui al comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Sino a quando non sarà diversamente regolamentato con apposita legge regionale, continua a trovare applicazione nel settore della pesca di mestiere in acque interne la normativa vigente e le attribuzioni relative continuano ad essere esercitate dagli Organi preposti al settore.]

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 è il seguente:

Art. 30

Le disposizioni della presente legge sono applicabili, relativamente alle zone ed agli uffici di rispettiva pertinenza, alla laguna di Marano-Grado.

La laguna di Marano-Grado è costituita dal bacino demaniale marittimo d'acqua salza che si estende dalla foce del Tagliamento alla foce del canale Primero ed è compresa fra il mare e la terraferma.

Nota all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 64 garanzia fidejussoria a favore dell'Ente tutela pesca

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria sulle somme che l'Ente tutela pesca del Friuli - Venezia Giulia assumerà a mutuo per l'acquisto di un immobile da adibire a propria sede, qualora l'Ente medesimo sia impossibilitato a produrre proprie idonee garanzie a copertura del mutuo stesso.

2. La concessione della garanzia prevista al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

3. La domanda per la concessione della garanzia dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva con cui l'Ente dispone l'assunzione del mutuo e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria garanzia, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.]

Nota all'articolo 77

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 32, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. La pesca di mestiere è l'attività economica che viene esercitata in forma esclusiva o prevalente e che consiste nella cattura di pesci, molluschi, crostacei ed anfibi delle acque interne, in quanto non vietati, al fine della loro commercializzazione.

2. Le norme di cui alla presente legge non si applicano nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Marano-Grado di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).

Nota all'articolo 78

- Il testo dell'articolo 22 bis del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 è il seguente:

Art. 22 bis

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca sono riportati al numero d'ordine 54 della tabella allegata «A» al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni. La licenza di tipo A di cui alla predetta tabella è riservata ai pescatori di mestiere i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare la prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale procederà al ritiro del documento.

Per le persone fino ai 18 anni di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le persone che abbiano superato il 18° anno di età sono considerate, ai fini del rilascio della licenza di pesca alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le amministrazioni provinciali possono rilasciare, su domanda degli interessati, la licenza di pesca di tipo D - di cui alla tabella indicata nel primo comma - per la quale non occorre l'ausilio del libretto-tessera di riconoscimento. Detta licenza ha la validità di tre mesi e deve contenere l'annotazione degli estremi del passaporto.

Nota all'articolo 79

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 32/1993, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

1. Gli attrezzi per la pesca di mestiere collocati in acqua recano un contrassegno non ossidabile che riporta il numero della licenza di tipo A) del titolare.

[1 bis. Per i pescatori di mestiere non residenti nel Friuli-Venezia Giulia al rilascio dei contrassegni di cui al comma 1 provvede, su richiesta dell'interessato, una qualsiasi delle Amministrazioni provinciali del Friuli-Venezia Giulia.]

[2. Il pescatore di mestiere può segnalare in qualsiasi momento all'Amministrazione provinciale i contrassegni smarriti o mancanti. La segnalazione è obbligatoria all'atto del rinnovo della licenza di pesca.]

3. Gli attrezzi rinvenuti in acque dove non è consentito il loro utilizzo sono recuperati e sequestrati dagli agenti di vigilanza a norma della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 02 compiti e funzioni della Regione

1. La Regione esercita i seguenti compiti e funzioni:

a) adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con particolare riguardo all'attuazione della politica comune della pesca;

b) disciplina e attuazione di interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche;

c) attuazione degli interventi di sostegno del comparto ittico previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale;

d) adempimenti conseguenti alla costituzione del distretto di pesca nord Adriatico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 febbraio 2010 (Istituzione del distretto di pesca nord Adriatico) **non riservati allo Stato;**

e) concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), per finalità di pesca e acquacoltura; **e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;**

f) funzioni di programmazione e amministrative regionali in materia di pesca, anche per fini scientifici, e di acquacoltura, anche biologica.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali di cui al comma 1, riguardanti in particolare:

a) l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attività di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in regione;

b) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;

c) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio dell'attività di maricoltura;

d) l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalità di esercizio della pesca per scopi scientifici;

e) le autorizzazioni concernenti l'attività di pescaturismo;

f) gli altri provvedimenti di gestione della pesca.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.

Nota all'articolo 81

- Il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 è il seguente:

Art. 22 vigilanza e controllo

In vigore dal 2 febbraio 2012

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attività di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attività di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonché l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorità marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Nota all'articolo 82

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 31/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Articolo 4 sanzioni

01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.

1. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 2 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 15.000 euro.

1 bis. È vietato l'esercizio dell'attività di raccolta di molluschi bivalvi all'esterno degli specchi acquei assentiti in concessione mediante draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o diversi mezzi meccanici. La violazione del divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro e la confisca obbligatoria del pescato, nonché della draga con denti a traino meccanico e sacco a rete, detta anche rampone maranese, o del diverso mezzo meccanico impiegato.

1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvede l'Amministrazione comunale territorialmente competente.

3. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 è svolta, oltre che dall'Amministrazione concedente, dal Corpo forestale regionale, dai Corpi di vigilanza provinciale e dagli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Nota all'articolo 83

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 è il seguente:

Art. 10 misure di conservazione specifiche e piani di gestione

1. La Giunta regionale approva, con propria deliberazione, le misure di conservazione specifiche necessarie a evitare il degrado degli habitat, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti Natura 2000, sentiti il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

2. Le misure di conservazione sono elaborate attraverso un processo partecipativo degli enti locali interessati e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio, nel rispetto:

- a) delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000);
- b) dei criteri minimi uniformi statali atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, e a quanto disposto dalla normativa comunitaria e statale di recepimento;
- c) degli indirizzi metodologici regionali di cui al comma 12;
- d) degli usi, costumi e tradizioni locali.

3. Le misure di conservazione approvate sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Le misure di conservazione prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica.

4. L'efficacia delle misure di conservazione specifiche cessa nei casi di cui ai commi 8 e 10.

5. La Giunta regionale adotta all'occorrenza un piano di gestione con il procedimento di cui ai commi 1 e 2, sentita la Commissione consiliare competente.
6. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, che prevale sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione urbanistica. Ai suoi contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della parte urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio). Il Piano di gestione ha le seguenti finalità:
- a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
 - d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
 - e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
7. Il piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito informatico della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
8. A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di adozione del Piano di gestione sono vigenti le misure di conservazione regolamentari e amministrative in esso contenute.
9. Il piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Il Piano di gestione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
11. Le misure di conservazione e i Piani di gestione sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante l'adozione di programmi e provvedimenti in essi previsti, fatte salve le competenze specifiche degli enti pubblici preposti, e sono aggiornati ogni dieci anni. Tale aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti dei monitoraggi di cui all'articolo 8.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000.

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 37 disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado]

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

- a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);**
- b) deve prevedere che l'attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;**
- c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;**
- d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e delle modalità della pesca del novellame.**

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.]

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 9 ter della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 ter disciplina dei beni silvo-pastorali

1. I beni silvo-pastorali di proprietà regionale attribuiti alla disponibilità, gestione e vigilanza della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole e forestali possono essere dati in locazione, in affitto o in concessione solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di pubblico interesse per un importo che sia superiore a 50 euro annui, ferme restando le ipotesi di gratuità. Il contraente o il concessionario sono individuati mediante avviso da pubblicarsi **[su uno dei maggiori quotidiani locali e]** sul sito Internet della Regione; nel caso in cui l'importo del canone annuo sia inferiore a 5.000 euro, il contraente o il concessionario possono essere direttamente individuati nell'unico richiedente o in quello che abbia presentato la migliore offerta. La proroga può essere disposta direttamente a favore degli interessati qualora già prevista nell'atto in scadenza, ovvero a fronte di eventi non im-

putabili al contraente o al concessionario.

2. La locazione, l'affitto e la concessione dei beni di cui al comma 1 non vengono effettuati nell'esercizio di attività imprenditoriale. I canoni riscossi a fronte di detti atti non si configurano come corrispettivi di prestazioni rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

3. L'uso temporaneo dei beni di cui al comma 1 può avvenire solo nel rispetto della loro destinazione o per fini pubblici o di interesse pubblico ed è disciplinato con apposito regolamento regionale che fissa anche i criteri per il calcolo del corrispettivo. Il corrispettivo può essere agevolato a favore di soggetti portatori di pubblici interessi e a favore di personale specificamente autorizzato dall'Amministrazione regionale.

4. Ai beni indicati al comma 1 si applicano le altre disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'eventuale cauzione è stabilita nella misura pari a un quarto del canone annuo.

5 bis. Per i beni di cui al comma 1, localizzati nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico del territorio montano classificate in fascia C, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ovvero nelle corrispondenti fasce delle zone omogenee di svantaggio socio-economico che sono classificate dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), il canone di concessione o locazione stimato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dal competente organo tecnico regionale e posto a base della gara per l'individuazione del contraente o concessionario del bene, è ridotto nella misura del 50 per cento.

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 9 ter della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 principi e finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.

2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

- a) **[mantenere,]** migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
- b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
- c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
- d) individuare nella **gestione forestale sostenibile**, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
- e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
- f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.

[3. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3 bis. Restano fermi per i premi da erogare nell'anno 2012 i criteri e le modalità già adottati con deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2010, n. 246 (Definizione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei premi annuali previsti dalla legge regionale 9/2007, articolo 1, comma 3, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 24/2009, ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo stato, la regione e il fondo edifici di culto, a seguito dell'applicazione degli strumenti di pianificazione (pgf e pfi)).]

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 funzioni della Regione e degli enti locali

1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione**[, dalle Province, dalle Comunità montane]** e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9

gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.

3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.

3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.

3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.

4. Le Comunità montane, nel territorio di rispettiva competenza, e le Province, nel territorio esterno a quello delle Comunità medesime, esercitano funzioni **[in materia di erogazione di contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 29, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86,]** di disciplina del transito di cui all'articolo 73 e di conservazione e manutenzione dei monumenti naturali di cui all'articolo 82, comma 4; i medesimi enti locali possono esercitare altresì funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14 e funzioni in materia di protezione della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.

5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.

[6. Per le finalità di cui al comma 4 è riservata alle Comunità montane e alle Province un'assegnazione annuale da determinarsi con legge finanziaria.]

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 semplificazione dei procedimenti

1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.

[2. La Regione per le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché le Comunità montane, le Province e i Comuni per le funzioni trasferite adeguano i rispettivi procedimenti ai principi indicati al comma 1.]

2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.

3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi **gestione forestale sostenibile improntata ai principi della** selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.

4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.

5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da **piani di gestione forestale** già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 superfici non considerate bosco

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:

- a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
- b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
- c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;

d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento

urbanistico comunale **la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;**

f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;

g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;

h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, **i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;**

i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.

i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboscimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 definizioni terminologiche

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;

d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;

e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;

f) <<SF>>: la scheda forestale;

g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;

h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 principi e strumenti. Osservatorio del legno

1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della **gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica** e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.

3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF **[e i PFI]**.

4. Al fine di monitorare il settore forestale e la filiera foresta-legno-energia, la Regione istituisce presso la Direzione centrale l'Osservatorio del legno che si avvale del Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR) per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi.

Nota all'articolo 92

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 pianificazione delle proprietà forestali

1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.

2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF **[o il PFI redatti da dottori agronomi e dottori forestali]**.

3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.

4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.

5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

[5 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento forestale la pianificazione facoltativa con carattere semplificato di cui al comma 5 è effettuata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Il PFI è lo strumento facoltativo e sommario di indirizzo per la gestione selvicolturale di significativi complessi boscati, di proprietà anche di soggetti diversi, secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.]

7. I PGF **[e i PFI,]** redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.

[8. La Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento, eroga, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in vigore dall'1 dicembre 2009, i contributi per la redazione dei PGF e dei PFI ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la pianificazione forestale è obbligatoria ai sensi del comma 5.

9. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, le Comunità montane e le Province

possono finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 50 ettari anche non accorpate.]

10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF **e delle SF approvati.**

Nota all'articolo 93

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 Progetto di riqualificazione forestale e ambientale

1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della **gestione forestale sostenibile improntata ai principi della** selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.

2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.

3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.

4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.

5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.

6. [Comunità montane e le Province erogano contributi per la redazione dei PRFA ai proprietari di boschi pubblici e privati, con priorità, nell'ordine, per i boschi certificati ai sensi dell'articolo 19 e per quelli per i quali la progettazione degli interventi è obbligatoria ai sensi del comma 2.]

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 taglio culturale

1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli culturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), **[a prescindere dalle modalità di conduzione delle stesse e non sono soggette all'autorizzazione di cui agli articoli 146, 147 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)].**

2. (ABROGATO)

3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, **quelli che determinano l'alterazione dell'assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.**

3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stagionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 divieti e deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.

3. Sono fatti salvi i casi previsti dal PGF e **[dai PFI approvati].**

3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.

[3 ter. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo culturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo culturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.]

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 17 sanzioni

1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.

[4 bis. La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 16, comma 3 ter, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.]

5. (ABROGATO)

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 18 misure per favorire la biodiversità

1. La conservazione della biodiversità si basa sulla **gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.**
2. **Ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti o con cavità secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.**
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 20 contributi

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, le Comunità montane e le Province erogano contributi per i seguenti interventi:

a) (ABROGATA)

b) conversione di cedui ad alto fusto;

c) sfolli, diradamenti, cure culturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;

d) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione;

e) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;

f) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;

g) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE;

h) (ABROGATA)

i) (ABROGATA)

2. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono finalizzate a migliorare, secondo gli orientamenti e gli indirizzi tecnici previsti nel regolamento forestale, lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco di cui all'articolo 15, comma 3. Le risorse finanziarie assegnate per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), sono finalizzate all'incremento della superficie boscata nelle aree di pianura.

3. Qualora durante l'esecuzione degli interventi oggetto di contributo di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il beneficiario incorra in sanzioni amministrative pecuniarie, l'erogazione del contributo è sospesa fino al termine del procedimento sanzionatorio; qualora l'importo complessivo delle sanzioni pagate superi il 3

per cento del contributo, lo stesso non è erogato.

4. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è fatto obbligo di non effettuare, sui terreni oggetto dell'impianto, trasformazioni culturali per un periodo di trenta anni, a partire dalla data dell'impianto; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

5. Ai beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettera g), è fatto obbligo di non effettuare trasformazioni culturali sui terreni interessati per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data del miglioramento ambientale; nei riguardi di coloro che contravvengono a tale obbligo l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.

6. (ABROGATO)

7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e i), sono i proprietari dei terreni o soggetti delegati.

8. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), g) e i), è assegnata priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

9. Nell'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), è assegnata priorità ai soggetti, proprietari dei terreni o soggetti delegati, certificati ai sensi dell'articolo 19.

10. (ABROGATO)]

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici

1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.

1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.

2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatiche di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.

3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:

a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;

c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 ovvero a società alle quali aderiscono gli enti pubblici proprietari e che forniscono servizi in ambito forestale.

3 bis. I soggetti di cui al comma 3, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e di difesa del territorio.

4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.

5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 22 miglitorie boschive

1. Parte delle somme derivanti dalla vendita di materiale legnoso sono impiegate dal proprietario forestale per interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento forestale.]

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica

1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale **di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell'ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.**

1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.

1 ter. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 bis sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.91 e sul capitolo 927 di nuova istituzione, per memoria, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione <<Entrate derivanti dall'attività di progettazione di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, svolta dal personale della Direzione centrale e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010>>.

1 quater. (ABROGATO)

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 gestione del patrimonio forestale di proprietà privata

1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o ai **o alle SF** le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.

2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, **indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale**, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.

Nota all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 24 bis della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 24 bis contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname

1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.]*

***continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai procedimenti relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 2014.**

Nota all'articolo 104

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 ruolo degli enti locali

1. I Comuni o **[le Comunità montane]** individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.

2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.

3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.

4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.

5. **I Comuni, anche attraverso forme aggregative**, possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.

6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.

Nota all'articolo 105

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 principi per la tutela del patrimonio genetico forestale

1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio

genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.

2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. **I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).**

3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.

Nota all'articolo 106

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 produzione di piante forestali

1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.

2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:

- a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
- b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
- c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
- d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere e delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
- e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.

3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in economia nelle forme dell'amministrazione diretta o del cottimo.

Nota all'articolo 107

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 cessione di materiale vivaistico

1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, a privati, vivaisti compresi, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale concesso a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e), ai soggetti privati per interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi o da altre calamità naturali, **riconosciute attraverso propri provvedimenti dagli organi competenti.**

Nota all'articolo 108

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione **[, nonché per la cessione del materiale vivaistico].**

1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.

Nota all'articolo 109

- Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 viabilità forestale

1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione economica della risorsa forestale, anche a fini turistici, sportivi e ricreativi e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.

2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:

a) viabilità forestale principale caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali da assumere rilevanza strategica ai fini della gestione dei comprensori forestali interessati;
b) viabilità forestale secondaria, caratterizzata da parametri costruttivi e di sviluppo planimetrico tali svolgere un servizio mirato alla gestione delle singole particelle forestali;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato o vie.
[3. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province esercitano, nel quadro di riferimento previsto dal PFR per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale, le funzioni di pianificazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale ed erogano contributi ai proprietari di superfici forestali, con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.]

Nota all'articolo 110

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 meccanizzazione forestale

1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.

[2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 con priorità correlata alle maggiori entità delle attività di gestione forestale svolte.

2 bis. Nei territori montani, la Regione promuove altresì le attività di manutenzione del bosco svolte da persone fisiche proprietarie di boschi, non ascrivibili a imprese del settore forestale di cui all'articolo 25.

2 ter. Ai fini e ai soggetti di cui al comma 2 bis, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un contributo fino al 50 per cento della spesa ammissibile e comunque non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni strumentali finalizzati alle attività di gestione forestale.

2 quater. Le modalità e i criteri di concessione del contributo di cui al comma 2 ter sono disposti con apposito regolamento.]

Nota all'articolo 111

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38 valorizzazione delle imprese di prima trasformazione

1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.

[2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi alle imprese di trasformazione iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che utilizzano prevalentemente legname proveniente da foreste certificate e che svolgono la loro attività nel territorio montano.]

Nota all'articolo 112

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39 valorizzazione delle biomasse legnose a fini energetici

1. La Regione promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili provenienti dalla foresta e dall'arboricoltura da legno specializzata mediante la realizzazione d'impianti energetici a biomassa legnosa.

[2. Ai fini di cui al comma 1, le Comunità montane e le Province erogano contributi prioritariamente alle imprese di utilizzazione boschiva, imprese di prima trasformazione del legno, aziende agricole, consorzi forestali e proprietari forestali, o loro delegati.]

Nota all'articolo 113

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 40 mercato del legno

1. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno regionale, l'Amministrazione regionale, attua le azioni necessarie finalizzate all'istituzione del distretto del legno ai sensi della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e successive modifiche.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare finanziamenti al distretto del legno per le seguenti finalità:

a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;

b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;

c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali.

2 bis. Ai fini di cui all'articolo 34 e per promuovere lo sviluppo della filiera foresta-legno-energia, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

a) a erogare ai proprietari di superfici forestali, certificate ai sensi dell'articolo 19, contributi in conto capitale per interventi relativi alla viabilità forestale con priorità per i soggetti che aderiscono a un contratto di filiera;

b) a erogare alle imprese di utilizzazione boschiva che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità, nell'ordine, per le imprese che comprendono come soci imprese boschive, per le imprese certificate ai sensi dell'articolo 19 e per le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;

c) a erogare, alle imprese di trasformazione che aderiscono a un contratto di filiera o a un contratto di rete d'impresa, contributi in conto capitale o interessi per l'ammodernamento di dotazioni, impianti, strutture e infrastrutture con priorità per quelle certificate ai sensi dell'articolo 19.

2 ter. L'Amministrazione regionale può concedere i contributi di cui al comma 2 bis, lettere b) e c), anche attraverso soggetti individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2 quater. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 2 bis sono disposti con uno o più regolamenti.]

Nota all'articolo 114

Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 arboricoltura da legno

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;

b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.

2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta **[; a tal fine le Comunità montane e le Province erogano contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati, con priorità alle aziende in possesso di certificazione forestale e a quelle associate.]**

3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione **[redatto da dottori agronomi e dottori forestali].**

4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.

[5. Nei riguardi di coloro che contravvengono agli obblighi stabiliti dal regolamento forestale l'ente erogatore provvede al recupero del contributo.]

Note all'articolo 115

- Il testo dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 33/2009, è il seguente:

Art. 3. distretti produttivi e reti di imprese

In vigore dal 1 gennaio 2014

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;

6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione

e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».

3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.

3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.

4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia, che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi: [1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; (19)]

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede;

si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti

e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 93

- Il testo degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea del 25 marzo 1957, è il seguente:

Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione

Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 definizioni

1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:

- a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
- c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.

2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.

- Per il testo dell'articolo 35 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 109.

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 99.

- Il testo degli articoli 25, 34 e 19 della legge regionale 9/2007 è il seguente:

Art. 25 elenco regionale delle imprese forestali

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale.

2. Le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.

3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.

Art. 34 produzione legnosa

1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.

Art. 19 certificazione forestale

1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.

1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.

- Per il testo dell'articolo 37 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 110.

- Per il testo dell'articolo 38 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 111.

- Per il testo dell'articolo 39 della legge regionale 9/2007 vedi la nota all'articolo 112

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22, è il seguente:

Art. 1 istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura

1. Per le finalità previste dai commi 2 e 3 bis, è istituito il <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, di seguito denominato Fondo, con gestione fuori bilancio, avente una dotazione iniziale pari a 1.300.000 euro.

2. Con le disponibilità del Fondo, in armonia con gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, possono essere concessi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, interventi a titolo di indennizzo per i danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali e interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate da epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie purché rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia. Dai beneficiari sono escluse le aziende agricole che esercitano solo attività di commercializzazione e di trasformazione di prodotti agricoli. L'intervento persegue uno dei seguenti obiettivi:

a) la prevenzione attraverso indagini di massa o analisi, l'eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione, la vaccinazione preventiva degli animali o gli opportuni trattamenti delle colture, l'abbattimento preventivo del bestiame o la distruzione dei raccolti e delle colture comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica;

b) la compensazione a seguito dell'abbattimento del bestiame contagiato o della distruzione dei raccolti e delle colture per ordine delle autorità pubbliche, oppure a seguito di morte del bestiame a causa di interventi vaccinali o di altre misure ordinate dalle autorità competenti, nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali;

c) combinati: il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare nel futuro idonee misure di prevenzione, secondo quanto prescritto dalle autorità sanitarie pubbliche.

3. Gli interventi possono:

a) coprire il valore normale dei raccolti e delle colture distrutte o del bestiame abbattuto;

b) compensare ragionevolmente la perdita di reddito tenendo conto delle difficoltà relative alla sostituzione del bestiame o al ripristino delle colture, della quarantena o di altri periodi di attesa imposti dalle autorità competenti per consentire l'eliminazione della malattia prima di sostituire il bestiame o le colture;

c) coprire fino al 100 per cento le spese effettivamente sostenute per i controlli sanitari, test e altre indagini, acquisto e somministrazione di vaccini, acquisto di presidi fitosanitari, costi imputabili all'abbattimento del bestiame e alla distruzione dei raccolti e delle coltivazioni.

3 bis. Con le disponibilità del Fondo, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, possono essere concessi a favore delle imprese ittiche, con unità tecnico-economiche operative sul territorio regionale, interventi a titolo di indennizzo a copertura degli oneri sostenuti per:

a) perdite da epizootie rientranti in un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie;

b) danneggiamenti arrecati alla produzione, alle attrezzature e alle strutture da calamità naturali, da avversità meteorologiche e meteomarine o da altri eventi di carattere eccezionale;

c) sospensione dell'attività di pesca o di acquacoltura, ovvero documentata diminuzione della produzione, per motivi sanitari o ambientali;

d) compromissione dei bilanci aziendali provocati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

3 ter. Gli interventi di cui al comma 3 bis sono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) il danno è non inferiore alla soglia del 30 per cento del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento;

b) gli aiuti possono raggiungere il 100 per cento delle spese ritenute ammissibili;

c) gli aiuti non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi, i danni che possono essere coperti da un contratto di assicurazione commerciale o che rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

4. Non è ammessa, in ogni caso, nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

4 bis. Per gli indennizzi di cui al comma 3, lettera c), gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non devo-

no comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

4 ter. Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti sono dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

5. I soggetti interessati presentano domanda alla Direzione regionale dell'agricoltura. La documentazione della spesa deve permettere l'individuazione dell'oggetto della spesa e dimostrare l'avvenuto pagamento a favore del soggetto che ne è il destinatario. Possono comunque essere richiesti ulteriori documenti e chiarimenti, nonché disposti controlli ispettivi.

6. La dotazione del Fondo è versata anticipatamente in un conto fruttifero intestato al <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>>, presso il Tesoriere della Regione. Gli adempimenti connessi sono di competenza del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura.

7. Dalla dotazione sono tratte, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento, le somme necessarie agli interventi di competenza del Fondo. Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l'amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.

8. Il Fondo è alimentato annualmente con finanziamenti regionali definiti con la legge finanziaria, ovvero con le leggi di bilancio e con ogni altra eventuale entrata, nonché con finanziamenti nazionali.

9. Con provvedimento amministrativo avente natura regolamentare, da notificare alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, sono determinati di volta in volta gli interventi ammissibili. Nei casi di assoluta urgenza e necessità l'amministratore del Fondo può disporre interventi da sottoporre con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

10. Per tutti gli adempimenti relativi alla gestione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, e successive modifiche. Il documento concernente il "rendiconto finanziario" è predisposto entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è approvato, previo controllo della Ragioneria generale della Regione, dalla Giunta regionale. Il rendiconto annuale è soggetto al controllo della Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 689/1977.

11. Per le finalità previste dal comma 2 e in relazione al disposto di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con la denominazione <<Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> alla funzione obiettivo 15 - programma 11.4 - rubrica n. 61 - spese d'investimento - con riferimento al capitolo 6410 (2.1.210.3.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura>> e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2002.

12. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 11 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 122 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

Nota all'articolo 117

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 54 definizione

1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.

Nota all'articolo 118

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59 divieti

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:

- a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
 - b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di

quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:

- a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
- e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

5 bis. In via di interpretazione autentica del comma 5, per specie animali non appartenenti alla fauna regionale non si intendono le specie introdotte a fini di lotta biologica contro parassiti vegetali o animali previste nell'ambito di piani adottati a livello nazionale, ancorché non riferiti al territorio regionale.

Nota all'articolo 119

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 63 misure a favore della valorizzazione e ulteriori forme di tutela

1. Ai fini della valorizzazione, salvaguardia e divulgazione della conoscenza relativa alla flora e alla fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, le Comunità montane e le Province erogano contributi per la realizzazione di mostre, convegni o materiale divulgativo a favore di enti pubblici e associazioni.

2. Nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali, o nelle zone individuate ai sensi delle direttive comunitarie vigenti in materia di tutela della natura, gli strumenti di pianificazione e i relativi regolamenti possono prevedere ulteriori forme di tutela delle specie della flora e fauna.]

Nota all'articolo 120

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 67 riserve forestali

1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, **denominate riserve forestali**, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

Nota all'articolo 121

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 73 disciplina del transito

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

- a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
- b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone diversamente abili.

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alle Comunità montane o alle Province, nei territori al di fuori di quelli di competenza delle Comunità montane;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera b);
- d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
- e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

3. Le Comunità montane o le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, provvedono:

- a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
- b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

[d) a predisporre il regolamento di cui al comma 4 sentiti i Comuni interessati.]

4. La Regione, sentiti i Comuni, le Comunità montane e le Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

- a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
- b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
- c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalle Comunità montane o dalle Province, nei territori al di fuori di quelli delle Comunità montane;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Nota all'articolo 122

- Il testo dell'articolo 78 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 78 ter modalità di esecuzione dei lavori

1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi **della Direzione centrale**, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunione familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.

Nota all'articolo 123

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 84 promozione turistica delle aree boscate

1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.

2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati **la Regione concede** contributi per i seguenti interventi:

a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;

b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.

3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.

4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.

Nota all'articolo 124

- Il testo dell'articolo 87 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 87 operai dipendenti

1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, in veste di funzionario delegato, ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo stagionale o indeterminato, il personale operaio necessario, nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.

1 bis. Limitatamente al periodo invernale, il personale operaio può essere utilizzato per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta:

a) su beni che siano di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, che siano stati dichiarati di rilevante interesse storico e che contestualmente rilevino dal punto di vista naturalistico;

b) per interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane.

1 ter. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996 e per i lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, la Direzione centrale può autorizzare, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale, l'utilizzo del personale operaio.

1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA).

2. Il personale di cui ai commi 1 ter e 1 quater è assegnato alle dipendenze operative dei direttori dei servizi interessati.

Nota all'articolo 125

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 92 sanzioni

1. In assenza delle prescritte autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 400 euro, ferma restando l'eventuale applicazione delle norme in materia di vincolo paesaggistico.

2. (ABROGATO)

3. In assenza delle prescritte dichiarazioni previste dal regolamento forestale è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria **da 25 euro a 250 euro**;

4. Chi non osserva le modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro.

5. Coloro che incorrono in infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio ovvero da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:

- a) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
- b) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
- c) la violazione delle norme sul pascolo.

6. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione entro novanta giorni dall'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima è fatto obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese del trasgressore.

7. Nel caso d'inadempienza dell'obbligo di cui al comma 6 e previa diffida, la Direzione centrale provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.

8. (ABROGATO)

Nota all'articolo 126

- Il testo dell'articolo 95 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 95 regolamento forestale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato **[, previo parere della Commissione consiliare competente,]** il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:

- a) pianificazione e programmazione forestale;
- b) disciplina delle attività di gestione forestale;
- c) imprese forestali;
- d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
- e) tutela dei boschi;
- f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923;
- g) (ABROGATA)

h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.

Nota all'articolo 127

- Il testo dell'articolo 97 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 97 requisiti minimi di uniformità]

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 12, 20, 35, 37, 38, 39, 41, 63, 84 e 86, i provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché le eventuali linee guida approvate dalla Giunta regionale, costituiscono atti di indirizzo e coordinamento contenenti i requisiti minimi di uniformità per l'esercizio delle relative funzioni da parte degli enti locali.]

Nota all'articolo 128

- Il testo dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007, abrogato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 101 modifiche all'articolo 37 della legge regionale 17/2006]

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37 (Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, entrano in vigore l'1 gennaio 2008.]

Nota all'articolo 129

- Il testo dell'articolo 105 della legge regionale 9/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 105 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 40, **41 ter, comma 6**, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dagli articoli 17, commi 1 e 3, 46, comma 2, 53, comma 1, 65, commi 1, 2 e 5, 70, commi 1 e 2, 74, commi 1 e 2, 83, comma 1, 92, commi 1, 3, 4 e 5, visto il disposto di cui all'articolo 93, comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.536 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 982 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rubrica n. 330

- Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Proventi delle sanzioni am-

ministrative pecuniarie comminate per la violazione della disciplina in materia di risorse forestali>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013.

3. (ABROGATO)

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e rimosse nell'unità previsionale di base 3.5.1068 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 984 (3.5.0) che si istituisce <<per memoria>> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - con la denominazione <<Entrate derivanti dal versamento previsto in alternativa al rimboschimento compensativo>>e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo **6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013.**

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

6 bis. Le entrate derivanti dalla gestione dei lotti boschivi, dalla gestione del patrimonio indisponibile, dalla gestione agricola dei beni immobiliari regionali della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996, accertate e rimosse all'unità di bilancio 3.1.103 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo **3160 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013**

6 ter. Le entrate derivanti dall'utilizzazione di piante sul demanio idrico regionale, accertate e rimosse all'unità di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo **6014 ivi comprese le somme introitate nell'anno 2013.**

6 quater. Le entrate derivanti dalla fornitura di piante forestali alla società SNAM Rete Gas SpA per ripristini vegetazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 85, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, accertate e rimosse all'unità di bilancio 3.2.111 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 sono finalizzate all'esclusivo finanziamento e sono finalizzate all'esclusivo finanziamento del capitolo 3151, ivi comprese le somme introitate nell'anno 2010.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.

12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.

14. (ABROGATO)

15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009,

con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UPB	Cap.	2008	2009
11.6.330.2.3	2836	-40.000	-40.000
11.6.330.2.153	3160	-268.000	-268.000

16. (ABROGATO)

17. (ABROGATO)

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note all'articolo 131

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, **anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002.**

1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.

1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.

2. **I soggetti delegatari di cui al comma 1** predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.

3. **I soggetti delegatari di cui al comma 1** attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.

4. **I soggetti delegatari di cui al comma 1** provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è il seguente:

Art. 51 delegazione amministrativa intersoggettiva

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all'esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3, anche mediante modifica delle

delegazioni amministrative intersoggettive già in essere.

1 ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l'utilizzo di economie e ribassi d'asta conseguiti in corso di realizzazione di un'opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d'asta.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

- a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;
- b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;
- c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;
- d) lavori in materia di viabilità e trasporti;
- e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- a bis) l'eventuale approvazione, a cura del soggetto delegatario, del progetto preliminare;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) (SOPPRESSA);
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;
- g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario da effettuarsi sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario;
- h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

10 bis. I soggetti di cui al comma 2, lettere e) ed f), non possono realizzare direttamente i lavori pubblici oggetto dell'atto di delegazione. Tali lavori, e relative progettazioni e collaudi, sono realizzati mediante contratti di appalto secondo le procedure di cui ai capi II e IV.

10 ter. (ABROGATO)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

Note all'articolo 132

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 Interventi nei settori dell'ambiente, foreste, protezione civile, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti

- omissis -

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per la bonifica e il ripristino ambientale del sito di interesse nazionale di Trieste, nonché a sostenere gli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati **o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)**, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale").

5 bis. Sono ammesse a finanziamento le attività di cui al comma 5 effettuate in data posteriore a quella della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003, S.O. n. 83.

5 ter. Sono ammesse a finanziamento le attività connesse all'aggiornamento del piano di caratterizzazione del sito di interesse nazionale di Trieste.

6. Con regolamento sono individuati i soggetti beneficiari, nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>).

6 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non trovano applicazione per i finanziamenti di cui al comma 6 erogati a favore di enti pubblici.

7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.2.2323 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 2433 e 2466 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - che vengono ivi riallocati - nelle cui denominazioni la parola <<Spese>> è sostituita con la parola <<Finanziamenti>> e i cui codici di finanza regionale sono modificati in 2.1.239.3.08.15.

- omissis -

Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 vedi la nota all'articolo 131

Note all'articolo 133

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 progettazioni, tutela dell'ambiente, territorio, edilizia e trasporti

1. Nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà privata nel sito inquinato di interesse nazionale di Trieste, mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) **o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)**.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di caratterizzazione da svolgersi in aree di proprietà di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, previsti in 160.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

4. Nell'ambito delle attività disciplinate dall'articolo 6 della legge regionale 15/2004, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un accantonamento di bilancio dell'importo di 1.500.000 euro a garanzia delle spese sostenute dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno **o dai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002**, per l'attuazione del piano di caratterizzazione del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 15/2004, relativamente alle aree di proprietà di soggetti privati in caso di inadempimento dei soggetti medesimi.

5. Le garanzie di cui al comma 4 non possono essere prestate nel caso di soggetti privati che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, nonché di soggetti privati che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, di perimetrazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4, previsti in 1.500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

7. In relazione al disposto di cui al comma 4 sono previsti rientri per pari importo sull'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

8. Il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

21 dicembre 2006, n. 3556, nell'ambito delle attività straordinarie ed urgenti allo stesso affidate per fronteggiare l'emergenza determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, realizza, in via prioritaria e in danno ai soggetti responsabili, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica riguardanti il canale Banduzzi.

9. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 8, in aggiunta alle risorse attribuite con l'ordinanza del Ministro dell'Interno 3 giugno 2002, n. 3217, e successive modifiche, è assegnata al Commissario delegato l'ulteriore somma pari a 10 milioni di euro, che, fino a un limite massimo di 1 milione di euro, potrà essere destinata alla gestione commissariale, a valere sulle risorse di pari importo assegnate dallo Stato.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8, previsti in 10 milioni di euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008. Corrispondentemente nell'ambito dell'unità di bilancio 4.2.24 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008 è prevista l'entrata di pari importo a valere sulle risorse assegnate dallo Stato.

11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), nonché dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e non definitivamente erogati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale diretti all'ottenimento di almeno una certificazione ambientale o della registrazione ambientale, secondo le procedure vigenti. Con il provvedimento di erogazione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione.

- omissis -

Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 vedi la nota all'articolo 131

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 50

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 19 maggio 2014;
- assegnato alla II Commissione permanente il 19 maggio 2014, con parere della IV Commissione permanente;
- espresso parere da parte della IV Commissione permanente il 29 maggio 2014;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 29 maggio 2014, con relazioni di maggioranza del consigliere Gratton e di minoranza delle consigliere Dal Zovo e Zilli;
- esaminato ed approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 10 giugno 2014.
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3805/P dd. 23 giugno 2014.

14_SO12_1_LRE_12

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 12

Misure urgenti per le autonomie locali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONI AGLI ENTI LOCALI

Art. 1 disposizioni urgenti per gli enti in procedura di riequilibrio finanziario

1. Per il Comune di Dognà, che ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, la certificazione di cui all'articolo 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può attestare che la quota ricevuta è stata destinata per spese di manutenzione ordinaria.

Art. 2 disposizioni in materia di gettito IMU

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), le parole <<a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi,>> sono soppresse.

2. All'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 31 le parole <<3 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<6.391.100,50 euro>> e la cifra <<3.2.94>> è sostituita dalla seguente: <<6.3.261>>;
- b) al comma 32 le parole <<3 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<6.391.100,50 euro>> e la cifra <<9.1.1.1153>> è sostituita dalla seguente: <<12.2.4.3480>>;
- c) la lettera b) del comma 34 è abrogata.

Art. 3 disposizioni contabili

1. Al comma 18 dell'articolo 10 della legge regionale 23/2013 le parole <<comma 13>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 21>>.
2. Per l'anno 2014 l'applicazione della riduzione a titolo di sanzione di cui all'articolo 14, comma 7, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è disposta a valere sull'ultima rata dei trasferimenti ordinari.
3. Al comma 61 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole <<31 marzo>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 4 disposizioni urgenti in materia di personale

1. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014, per il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, quale sistema integrato introdotto dall'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo, fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e, per gli enti locali, anche delle norme regionali in materia di patto di stabilità e contenimento della spesa di personale.
2. Alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2014, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato o con contratti di lavoro flessibile, anche somministrato, le disposizioni previste a livello nazionale in materia di limiti assunzionali e relative fattispecie di deroga.
3. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una <<Garanzia per i giovani>>, in armonia con il disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, nonché all'articolo 1, comma 219, lettera d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), le relative amministrazioni del comparto di cui al comma 1 hanno facoltà di prorogare, sino al permanere della loro competenza in materia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi dagli stessi finanziati, a valere su piani e interventi in corso di attuazione e da attuare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei.
4. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 54/2014 e della conseguente necessità di una revisione delle fonti normative relativamente ai limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso ai contratti di lavoro flessibile da applicarsi alle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al disposto di cui all'articolo 13, comma 16 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come introdotto dall'articolo 14, comma 43, della legge regionale 22/2010, e fatte salve le previsioni di cui al medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009 per quanto riguarda l'anno 2010, la disciplina di riferimento, per le singole annualità ricomprese nel suddetto periodo, è costituita dalle disposizioni previste in materia di limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e al ricorso a contratti di lavoro flessibile dalla normativa nazionale.
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, la Regione, ai fini della salvaguardia degli effetti dei rapporti di lavoro, anche somministrato, attivati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nel periodo previsto dal comma medesimo, opera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione, con riferimento alle singole annualità interessate, delle situazioni venutesi a determinare, presso le amministrazioni, a seguito dell'attuazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale valutandone la coerenza con i limiti cui fare riferimento ai sensi del medesimo comma 4, tenendo conto anche della disciplina del contenimento della spesa per le assunzioni prevista dalla legislazione regionale per l'anno 2010. Qualora si riscontrino situazioni di superamento, da parte di singole amministrazioni, di detti limiti, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la ricognizione, idonei meccanismi finalizzati al riassorbimento, a livello di sistema integrato di comparto, di dette situazioni mediante compensazione fra enti o imputazione ad annualità comprese nel periodo di riferimento, che abbiano maggiore capienza, o alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, al fine di rispettare i vincoli finanziari del comma 4, nelle more del graduale ripristino dei contratti di lavoro originari con priorità rispetto a nuove assunzioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli anni successivi. Nelle more della

ricognizione e dell'adozione di detti meccanismi e al fine di assicurare la necessaria continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, i rapporti di lavoro subordinato instaurati in relazione alle suddette situazioni e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge permangono sino alla approvazione del piano stralcio, e comunque non oltre centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicano un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale.

7. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina.

8. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 101/2013, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

9. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) i commi 14, 14 bis, 15, 16, 16.1, 16 bis, 16 ter, 17, 18, 19 e 19 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
- b) il comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);
- c) le lettere a), b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
- d) il comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- e) i commi 28, 43 e 44 dell'articolo 14 della legge regionale 22/2010;
- f) l'articolo 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni);
- g) la lettera d) del comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011);
- h) i commi 51 e 52 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- i) le lettere a), b), c) e d) del comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011;
- j) il comma 24 dell'articolo 12 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
- k) le lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 6, e i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
- l) il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
- m) il comma 18 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2013;
- n) i commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014);
- o) l'articolo 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).

Art. 5 assunzioni per interventi a tutela delle minoranze linguistiche e per la valorizzazione e promozione della lingua friulana

- 1.** Allo scopo di garantire l'esercizio dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche di cui all'articolo

6 della Costituzione, all'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), alle leggi regionali 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e tutti i conseguenti regolamenti di attuazione, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999 e della legge 38/2001.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, in relazione alla legge 482/1999, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5045 e ai capitoli 5572 e 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014; e in relazione alla legge 38/2001, sono posti a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti con riferimento all'unità di bilancio 5.4.1.5044 e ai capitoli 5571 e 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), relativamente a rapporti di lavoro instaurati, a valere su trasferimenti regionali, per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 29/2007, nonché per quelli coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 482/1999.

Art. 6 disposizioni urgenti per le strutture educative degli enti locali

- 1.** Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 12, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino. Esaurita la fase di mobilità di comparto, le relative procedure concorsuali, da attuare entro il 30 giugno 2015, possono essere anche diversificate per consentire l'accesso, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, a favore di coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nel medesimo profilo messo a concorso, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Per il personale ausiliario si rimanda alla normativa nazionale in materia per quanto riguarda la procedura selettiva.
- 2.** Per mantenere in funzione i servizi educativi operanti nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, gli enti locali possono assumere, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, fino al 30 giugno 2015 e nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 12, comma 25, della legge regionale 17/2008, con contratto a tempo determinato, il personale educativo e ausiliario indispensabile al mantenimento delle condizioni standard del servizio e del rapporto educatore-bambino.
- 3.** I Comuni gestori di ambito socio-assistenziale possono assumere, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, a copertura dei posti vacanti e disponibili della dotazione organica alla data di entrata in vigore della presente legge, con concorso pubblico da espletare entro il 30 giugno 2015, il personale in possesso di professionalità riconducibile ai profili socio-assistenziali, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2, esaurita la fase di mobilità di comparto; analogamente i Comuni stessi possono procedere all'assunzione del personale con i medesimi requisiti anche con contratto a tempo determinato per la copertura del personale assente.

Art. 7 forme particolari di rapporto di lavoro

- 1.** Le disposizioni di cui all'articolo 4 trovano applicazione anche ai fini dell'attivazione, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di rapporti di lavoro accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative e di posti di lavoro per attività socialmente utili e cantieri di lavoro, per le parti non coperte da finanziamenti attivabili in applicazione di specifiche disposizioni di legge.
- 2.** Sono, altresì, fatti salvi gli effetti dei rapporti di lavoro anche accessorio, delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché gli effetti dei posti di lavoro per attività socialmente utili e per cantieri di

lavoro attivati dalle amministrazioni del comparto nel periodo compreso tra la data di efficacia delle disposizioni dettate in materia di assunzioni dal decreto legge 78/2010 e la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 assunzioni presso Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti

1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 9 assunzioni presso Comuni turistici

1. I Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 17/2008 con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10 norma di rinvio

1. Il riferimento operato nell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), deve intendersi operato al corrispondente limite e alla procedura previsti, rispettivamente, ai commi 2 e 6 dell'articolo 4.

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 26 giugno 2014

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 10, comma 29, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

29. Nell'anno 2013 i Comuni e le Province trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), una certificazione attestante la destinazione della quota ricevuta ai sensi del comma 27 per spese d'investimento.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 disposizioni in materia di gettiti dell'Imposta municipale propria

1. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e in particolare alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2013 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2014, e in caso di incapienza, [a valere sui fondi di parte corrente gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali; solo in caso di incapienza anche di questi,] sono chiesti al Comune debitore in restituzione diretta a favore del solo bilancio

regionale entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 10, commi da 29 a 34, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2013, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e regionale.

30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in **6.391.100,50**, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio **6.3.261** e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'articolo 1, comma 1.

32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di **6.391.100,50** a carico dell'unità di bilancio **12.2.4.3480** e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

33. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.

34. Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:

a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;

[b) mantenimento del punto di neutralizzazione tra l'Imposta municipale propria 2014 e la previgente Imposta comunale sugli immobili;]

c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;

d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.

- omissis -

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 10, commi da 18 a 20, della legge regionale 23/2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, **comma 21**, della legge regionale 27/2012. E' abrogato l'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.

19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 14, commi da 6 a 7 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, è il seguente:

Art. 14 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili

- omissis -

6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente locale definito ai sensi del comma 1, lettera a), è rideterminato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Con il medesimo atto deliberativo sono definiti, altresì, i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità di cui al comma 13 e approvata la relativa modulistica.

6 bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 4 ter, l'entità dell'obiettivo specifico di ogni singolo ente è ulteriormente determinato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale

competente in materia di autonomie locali, assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione di servizi socio assistenziali.

7. Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 6, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13, comma 61, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 interventi in materia di autonomie locali

- omissis -

61. Il termine di inizio dell'intervento avente a oggetto la ristrutturazione, l'adeguamento e la riqualificazione turistica delle zone rurali di montagna, previsto nell'accordo quadro stipulato tra la Regione e la Comunità montana della Carnia in data 10 marzo 2009 e finanziato con le risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale 2008, è fissato al 30 giugno 2012, quello per la fine dell'intervento è fissato al 30 settembre 2013 e quello per la rendicontazione è fissato al **30 settembre 2014**.

- omissis -

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è il seguente:

Art. 127 comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

- Il testo dell'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, è il seguente:

(Art. 10) misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione

- omissis -

10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1, comma 219 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è il seguente:

Art. 1

- omissis -

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: <<A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013>> sono inserite le seguenti: <<nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano>>;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: <<giovani>> sono inserite le seguenti: <<assicurando prioritariamente il finanziamento delle istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici">>; alla lettera b), le parole da: <<e da soggetti>> fino a: <<n. 159>> sono soppresse;

2) al comma 1-bis, le parole: <<alle lettere a) e b)>>, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: <<alla lettera a)>>;

c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità

finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una <<Garanzia per i giovani>>, le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13, commi da 14 a 16 ter, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 6/2014, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.

15. Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO)

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque;

4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001,

n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana); 3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi;

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;

1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.

1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.

4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.

16 ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, è il seguente:

Art. 19 fondi per interventi a finanziamento comunitario

- omissis -

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa valutazione degli aspetti di priorità

degli interventi da ammettere a finanziamento, con deliberazione individuata annualmente:

- a) la quota dei fondi da destinare alla copertura di programmi e progetti già presentati;
- b) la quota dei fondi da destinare a nuove proposte da presentare a finanziamento comunitario;
- c) la quota dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario, sebbene non inserito nei programmi e progetti di cui alle lettere a) e b), nonché i relativi interventi;
- d) la quota dei fondi da riservare all'adeguamento, ai sensi del comma 7, del cofinanziamento regionale di programmi e progetti già iscritti a bilancio.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13, commi da 14 a 19 bis, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.

15. Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO)

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque;

4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi;

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purché non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

- 1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;
- 1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;
- 1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.
- 1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

- 1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;
- 2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;
- 3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;
- 4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.
- 4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.

16 ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale.

17. Negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3, 3 bis e 3 ter nonché, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2014. L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.]

17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.

[18. Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purché sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 14, le amministrazioni sono tenute ad indire un avvi-

so di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale.

19 bis. Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 12, commi da 15 a 16, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[15. All'articolo 13 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 16, lettera b), il numero 3 è sostituito dal seguente:

<<3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;>>;

b) al comma 16, lettera b), dopo il numero 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;>>;

c) al comma 17, il primo periodo è sostituito dal seguente: <<Negli anni 2010 e 2011 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui al numero 3 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2011.>>.]

16. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e ai capitoli 3550 e 9670, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 e al capitolo 9650 e all'unità di bilancio 12.2.4.3480 e ai capitoli 9881 e 9882 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 24/2009

1. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1. della lettera a) del comma 16 è abrogato;

b) alla fine del numero 4. della lettera b) del comma 16 sono aggiunte le parole <<, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione>>;

c) dopo il numero 7. della lettera b) del comma 16 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.>>.]

d) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

<<17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

[e] alla fine del comma 19 sono aggiunte le seguenti parole: <<Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'ente di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore.>>.]

f) la lettera b) del comma 21 è abrogata;

g) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

<<21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.>>;

h) al comma 40 dopo le parole <<della Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento>>.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 12, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

- omissis -

[30. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 9, commi 5, 6, 7, 8 e 28 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della Regione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, commi dal 14 al 23, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 14, comma 28 e 43 e 44, della legge regionale 22/2010, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[28. Dopo il comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009 è aggiunto il seguente:

<<19 bis. Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi.>>.]

- omissis -

[43. All'articolo 13 della legge regionale 24/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 16, prima del numero 1 è introdotto il seguente: <<01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;>>;

b) alla lettera b) del comma 16, dopo il numero 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)>>;

c) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

<<16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.>>;

d) al comma 17 le parole <<al numero 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai numeri 3 e 3 bis>>;

e) il terzo periodo del comma 17, è sostituito dal seguente: <<La Giunta regionale è autorizzata ad assentire, su richiesta dei singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16, con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.>>;

f) il quarto periodo del comma 17 è soppresso;

g) al comma 40 le parole <<31 dicembre 2010>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2011>>.

44. Per le finalità di cui al terzo periodo del comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come sostituito dalla lettera e) del comma 43, trovano applicazione le modalità e le tempistiche già definite dalla Giunta regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, per le ipotesi di deroga al limite di cui al comma 16 del medesimo articolo 13.]

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

[Art. 40 modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009

1. Dopo il numero 7 bis della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

<<7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.>>.]

- Il testo dell'articolo 12, comma 27 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

27. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al primo periodo del comma 10 le parole <<Per gli anni 2010 e 2011>> sono sostituite dalle parole: <<Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014>>;

b) il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: <<Le amministrazioni hanno facoltà di accogliere la richiesta, valutate le proprie esigenze funzionali.>>;

c) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

<<12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali.>>;

[d) al comma 17 dopo le parole <<3 e 3 bis>> sono inserite le parole: <<nonché, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4>> e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: <<L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009.>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 13, commi 51 e 52 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 interventi in materia di autonomie locali

- omissis -

[51. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

<<14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.>>;

b) dopo il numero 1) della lettera a) del comma 16 bis è aggiunto il seguente:

<<1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;>>.

52. Per le finalità di cui al numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come aggiunto dalla lettera b) del comma 51, le Province possono attuare processi di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio presso le medesime, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, che abbia già maturato, alla medesima data, almeno 18 mesi di esperienza lavorativa nel settore delle politiche del lavoro, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 18/2011, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 interventi in materia di funzione pubblica

- omissis -

3. All'articolo 13 (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

[a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

<<14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.>>;

b) al comma 16 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole <<per gli esercizi 2010 e 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013>>;

2) alla lettera a) dopo il numero 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque.>>;

c) al comma 16.1 le parole <<per l'anno 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni 2011, 2012 e 2013>>;

d) al primo periodo del comma 17 le parole <<Negli anni 2010 e 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<Negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013>>; le parole <<al 31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2013>>;]

e) al comma 40, come modificato dalla lettera g), del comma 43, dell'articolo 14, della legge regionale 22/2010, le parole <<31 dicembre 2011>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2012>>.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 12, comma 24, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[24. Dopo il numero 4 bis della lettera a) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

<<4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici.>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 12, commi da 6 a 8, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

6. All'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, come sostituito dalla lettera a), del comma 3, dell'articolo 15, della legge regionale 18/2011, le parole <<e 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2013 e 2014>>;

b) al comma 16, come modificato dalla lettera b), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole <<e 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2013 e 2014>>;

c) al comma 16.1, come modificato dalla lettera c), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole <<e 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2013 e 2014>>;

d) dopo il numero 1 bis) della lettera a) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

<<1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.>>;

e) dopo il numero 4 della lettera b) del comma 16 bis, è aggiunto il seguente:

<<4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purché l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della legge regionale 17/2008 e successive modifiche.>>;

f) al primo periodo del comma 17, come modificato dalla lettera d), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole <<e 2013>> e le parole <<31 dicembre 2013>> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: <<, 2013 e 2014>> e dalle parole <<31 dicembre 2014>>; il quarto periodo è soppresso;

g) il secondo periodo del comma 19 è sostituito dal seguente: <<Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale.>>];

h) al comma 40, come modificato dalla lettera e), del comma 3, dell'articolo 15 della legge regionale 18/2011, le parole <<31 dicembre 2012>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2013>>.

[7. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 19 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come sostituito dalla lettera g) del comma 6, trova applicazione con riferimento alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data, sono concluse secondo la previgente disciplina.

8. La Regione, tenuto conto dei processi di mobilità già attuati negli esercizi 2010, 2011 e 2012 e al fine di evitare possibili situazioni di depauperamento delle risorse umane degli enti locali, può procedere, per gli esercizi 2013 e 2014, nel rispetto del limite di cui al comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, ad assunzioni di personale anche in deroga alla preventiva attivazione delle procedure di cui al comma 14 del medesimo articolo 13 della legge regionale 24/2009.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale

- omissis -

[3. Al punto 1 della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo la parola <<utili>> sono aggiunte le seguenti: <<e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 11, comma 18, della legge regionale 5/2013, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 norme in materia di autonomie locali

- omissis -

[18. Dopo il numero 1 ter) della lettera a) del comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è aggiunto il seguente:

<<1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori.>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 12, commi da 9 a 12, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

- omissis -

[9. Al comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole <<per l'esercizio 2013>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli esercizi 2013 e 2014>>.

10. In relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, dopo il numero 3 bis della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è inserito il seguente:

<<3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi;>>.

11. Nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020, la Regione è autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al numero 3 ter della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 10, a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

12. Al comma 17 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2009 le parole <<e 3 bis>> sono sostituite dalle seguenti: << 3 bis e 3 ter>>.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 9 aprile 2014, n. 6, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

[**Art. 15** modifica all'articolo 13 della legge regionale 24/2009

1. Al numero 3 bis della lettera b) del comma 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole <<legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'articolo 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)>>.]

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 6 della Costituzione è il seguente:

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

- Il testo dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio, 1963, n. 1 è il seguente:

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

- Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 è il seguente:

Art. 9

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

- Il testo dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è il seguente:

Art. 8 uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalità previste dal comma 4 del presente articolo. È

riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena:

- a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
 - b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana.
2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle città di Trieste e Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle disposizioni della presente legge.
7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le misure già adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.
8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale fine il Comitato.
10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono determinati i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

- Il testo dell'articolo 6, commi da 66 a 67 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, è il seguente:

Art. 6 finanziamento di interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e dello sport

- omissis -

66. Nel quadro dell'azione regionale per la tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana, allo scopo di coordinare le iniziative della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia in materia di politica linguistica, l'Amministrazione regionale promuove l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, avente i seguenti compiti:

- a) svolgere in modo continuativo un'autonoma attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto delle Amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche nell'esercizio delle funzioni a esse spettanti in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia di tutela della lingua friulana;
- b) svolgere funzioni di indirizzo per l'impiego dei finanziamenti che, a qualsiasi titolo, vengono destinati dallo Stato e dalla Regione agli interventi per la tutela della lingua friulana;

c) (ABROGATA)

d) favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e promuovere la costituzione di un Albo dei soggetti riconosciuti per l'attività culturale e scientifica svolta in tale ambito;

e) provvedere direttamente alla realizzazione di iniziative di studio, ricerca, divulgazione e alla organizzazione di incontri di carattere scientifico, aventi a oggetto lo sviluppo delle conoscenze in materia di tutela del patrimonio linguistico e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello nazionale ed europeo;

f) promuovere la conoscenza e l'uso della grafia ufficiale della lingua friulana.

f bis) svolgere un'attività propositiva, di impulso, di indirizzo programmatico, nonché di consulenza scientifica, a supporto dell'Amministrazione regionale per la candidatura della Regione a sede dell'Agenzia europea delle lingue.

f ter) sostenere le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati particolarmente qualificati, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo e della ricerca scientifica.

67. Il Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri, di cui tre proposti dall'Assessore regionale competente in materia di tutela della lingua friulana, fra cui il presidente, uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelto al proprio interno dai rappresentanti degli enti locali ricompresi nell'area di tutela della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e

uno designato dall'Università degli Studi di Udine. Ogni altro aspetto inerente all'ordinamento dell'organismo medesimo è disciplinato dal relativo statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione. Lo statuto è definito in conformità alla normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli enti regionali e recepisce espressamente gli obiettivi indicati al comma 66.

67 bis. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'organismo di cui al comma 66 sono immediatamente esecutive, fatto salvo per le deliberazioni aventi a oggetto l'adozione del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo dell'organismo, le quali sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.

- omissis -

- il testo dell'articolo 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, come modificata dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 6/2014, è il seguente:

Art. 28 ARLeF e Commissione per l'uso sociale della lingua friulana

1. La Regione individua nell'ARLeF - Agenzie regionali pe lenghe frulane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), l'organismo competente alla definizione degli indirizzi di politica linguistica per la lingua friulana e al coordinamento e alla verifica dell'attuazione degli interventi della presente legge.

2. All'ARLeF compete in particolare:

- a) proporre il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana;
- b) proporre annualmente le priorità di intervento, anche tenendo conto delle disponibilità finanziarie;
- c) fornire consulenza per la predisposizione di bandi per l'assegnazione dei contributi finanziari a istituzioni, enti e associazioni impegnate nell'applicazione della presente legge;
- d) istituire, anche in collaborazione con altri soggetti, un sistema di certificazione per i fini di cui all'articolo 7 secondo le linee indicate dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue adottato con risoluzione del Consiglio d'Europa del novembre 2001;
- e) verificare annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua friulana.

- omissis -

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 12, commi da 25 a 27 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, è il seguente:

Art. 12 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione

- omissis -

25. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2007-2009 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2012-2014 una riduzione della spesa di personale, rispetto all'esercizio precedente, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui gli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale.

25 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro la data fissata dalla Regione per l'approvazione del bilancio e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.

26. Per ogni anno del triennio 2012-2014 gli enti di cui al comma 25, verificano la media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente rispetto ai dati disponibili del triennio immediatamente precedente. Se tale media risulta superiore al 50 per cento non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con qualsiasi tipologia di contratto.

26 bis. (ABROGATO)

27. Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

- a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili, nonché per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui articolo 9, commi da 127 a 137, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
- c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.

27 bis. Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie,

enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, secondo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.

- omissis -

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 11, commi da 6 a 12, della legge regionale 17/ 2008, è il seguente:

Art. 11 sussidiarietà e devoluzione

- omissis -

6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:

a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:

1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;

2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della legge regionale 2/2006), con riferimento agli ultimi dati disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per 500.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di agosto 2009, in misura pari agli oneri pagati nel 2008 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2008 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2008, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2009;

c) per 3.500.000 euro, al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto per l'affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali è previsto un corrispettivo da parte dell'utenza, da assegnare, in unica soluzione entro il mese di settembre 2009, in misura pari agli otto decimi dell'ammontare degli oneri relativi all'imposta sul valore aggiunto pagati nel 2008; in caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, corredata della dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dell'ammontare degli oneri IVA sostenuti per i singoli servizi e dell'attestazione che l'ammontare corrisposto a tale titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 30/2007, è stato considerato nella quantificazione della tariffa per l'anno 2009, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il termine del 31 marzo 2009; in relazione ai servizi externalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all'imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d'applicazione dell'imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale;

d) per 800.000 euro, a favore dei Comuni soggetti a intensi flussi turistici che registrano un indicatore <<presenze/residenti>> superiore al valore numerico di 95; il riparto è disposto in unica soluzione entro il mese di agosto 2009 in applicazione della seguente formula:

e) per 1 milione di euro, ai Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni; la Giunta regionale individua con deliberazione, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale la Giunta definisce anche i criteri di riparto; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.

7. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), l'assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è incrementata della quota necessaria a raggiungere un'assegnazione pari al 96 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.

8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 6, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), è assegnata in misura pari all'assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 15 per cento della differenza tra l'assegnazione complessiva prevista dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.

9. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residua dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 7 e 8, unitamente alla quota eventualmente residua dopo il riparto del fondo previsto

dal comma 6, lettera b), e di cui al comma 13, è ripartita tra tutti i Comuni entro il mese di ottobre 2009, in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 6, lettera a).

10. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 8.594.312 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge regionale 30/2007. L'importo è assegnato in due rate; la prima, per un ammontare complessivo di 3 milioni di euro è assegnata entro marzo. La seconda rata, per l'ammontare rimanente di complessivi 5.594.312 euro, è assegnata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009.

11. L'assegnazione prevista dal comma 5 è erogata in quattro rate; la prima rata è erogata entro il mese di marzo; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.

12. L'assegnazione prevista dal comma 6, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:

a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009 e la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009;

b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate; la prima rata è assegnata entro il mese di marzo ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2009; la seconda rata entro un mese dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2009; la terza e la quarta entro il mese di novembre.

- omissis -

Note all'articolo 10

- il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 è il seguente:

Art. 3 assunzione di personale, avvalimento di uffici e modifiche a leggi regionali in materia di personale, nonché di attribuzioni degli Assessori regionali

1. In relazione allo scioglimento e alla liquidazione della Società Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, con conseguente subentro della Regione, di cui agli articoli 52 e 53 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), e al fine di garantire il corretto e funzionale svolgimento delle relative attività, la Regione medesima acquisisce il personale necessario in deroga alla procedura e al limite di cui, rispettivamente, ai commi 14 e 16 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010); tenuto conto delle professionalità da acquisire, possono essere previsti, ai fini dell'attuazione delle relative procedure concorsuali pubbliche, requisiti di accesso e titoli di merito legati al possesso di specifica esperienza professionale maturata, nei settori di riferimento, presso enti pubblici o privati.

- omissis -

- per il testo dell'articolo 13, commi da 14 a 16 ter, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 vedi nota all'articolo 4.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 52

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 6 giugno 2014;

- assegnato alla I Commissione permanente, con parere della V Commissione permanente, in data 6 giugno 2014;

- dichiarato urgente dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento interno, nella seduta antimeridiana del 9 giugno 2014;

- nella stessa seduta è stata autorizzata la presentazione delle relazioni in forma orale;

- parere favorevole a maggioranza reso dalla V Commissione permanente in data 10 giugno 2014;

- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 10 giugno 2014, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Gratton e Liva e, di minoranza, del consigliere Colautti;

- esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana dell'11 maggio 2014;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3806/P dd. 23 giugno 2014.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltrare eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile

ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Centro stampa regionale

- Servizio provveditorato e servizi generali